

mipaaf

ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

L'AGRICOLTURA BIOLOGICA NELLO SVILUPPO
RURALE E L'USO DELLA RICA PER IL CALCOLO
DEI PAGAMENTI DELLE AZIENDE BIOLOGICHE

Ottobre 2014

L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI





Rete Rurale
Nazionale
2007.2013

L'AGRICOLTURA BIOLOGICA NELLO SVILUPPO RURALE
E L'USO DELLA RICA PER IL CALCOLO DEI PAGAMENTI
DELLE AZIENDE BIOLOGICHE

Working paper

Ottobre 2014



Rete Rurale
Nazionale
2007.2013

Il presente lavoro è stato realizzato dall'INEA nell'ambito del programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013, GdL Integrazione tra sviluppo rurale e altre politiche - Dirigente Graziella Romito.

Gruppo di lavoro: Luca Cesaro (coordinamento; INEA), Carla Abitabile (INEA); Ida Agosta (INEA); Andrea Arzeni (INEA); Filippo Chiozzotto (INEA); Giovanni Dara Guccione (INEA); Simonetta De Leo (INEA); Sonia Marongiu (INEA); Roberto Lo Vecchio (INEA); Alfonso Scardera (INEA); Francesco Spatafora (INEA); Laura Viganò (INEA)

Hanno curato le singole parti:

Introduzione: Andrea Arzeni

Cap. 1: Simonetta De Leo (par. 1.1 e 1.3); Laura Viganò (par. 1.1 e 1.2)

Cap. 2: Filippo Chiozzotto

Cap. 3: Simonetta De Leo e Sonia Marongiu

Cap. 4: Luca Cesaro

Progettazione grafica: Roberta Ruberto e Mario Cariello

Realizzazione grafica e revisione dei testi: Anna Lapoli

Segreteria tecnica: Isabella Brandi

Indice

ALCUNE RIFLESSIONI INTRODUTTIVE	7
1. AGRICOLTURA BIOLOGICA E NUOVA PAC	11
1.1. INTRODUZIONE	11
1.2. L'AGRICOLTURA BIOLOGICA NEI DUE PILASTRI DELLA PAC: IL PROCESSO NEGOZIALE	11
1.3. AGRICOLTURA BIOLOGICA E DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO	16
2. I PAGAMENTI PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA NELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013.....	21
2.1. I PAGAMENTI PER LA CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	21
2.1.1. <i>I pagamenti per le colture frutticole</i>	26
2.2. I PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	27
2.3. IL SOSTEGNO ALLA CERTIFICAZIONE	30
3. IL CALCOLO DEI PAGAMENTI SULLA BASE DEI DATI RICA: I RISULTATI OTTENUTI	33
3.1. LA METODOLOGIA ADOTTATA	33
3.2. LA RICA PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	35
3.3. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI PROCESSI PRODUTTIVI CONSIDERATI	36
3.4. VARIABILI PRESE IN CONSIDERAZIONE E METODOLOGIA DI CALCOLO	38
3.4.1. <i>Selezione delle aziende</i>	38
3.4.2. <i>Variabili considerate nel calcolo</i>	38
3.5. RISULTATI	40
3.5.1. <i>Frumento duro</i>	40
3.5.2. <i>Arancio</i>	43
3.5.3. <i>Olivo</i>	45
3.5.4. <i>Erba medica</i>	49
3.6. CONCLUSIONI	50
4. CONCLUSIONI	53
BIBLIOGRAFIA.....	55
NORMATIVA	56





Rete Rurale
Nazionale
2007.2013

Alcune riflessioni introduttive

All'inizio del nuovo periodo di programmazione 2014-2020 degli interventi per lo sviluppo rurale, si ripropone la questione della congruità dei pagamenti destinati a compensare i servizi di interesse collettivo (esternalità) forniti dalle aziende biologiche.

Malgrado siano passati oltre venti anni dalle prime misure agro-ambientali comunitarie (reg. CE 2078/1992), il meccanismo di calcolo dei pagamenti è rimasto sostanzialmente immutato e basato prevalentemente sulla compensazione del mancato reddito (maggiori costi e/o minori ricavi) indotto dall'adesione al disciplinare produttivo biologico.

Questo metodo di calcolo ha il vantaggio di essere facilmente comprensibile da tutti i soggetti interessati, dall'agricoltore beneficiario dell'aiuto al contribuente che, di fatto, lo finanzia, ma soprattutto la sua gestione amministrativa è relativamente semplice, basata su un importo unitario che origina un pagamento ripetuto annualmente per il periodo di impegno (da 5 a 7 anni). Il successo delle misure agro-ambientali è stato sicuramente favorito da questa semplicità gestionale per la pubblica amministrazione, rispetto ad altre procedure di finanziamento più articolate come, ad esempio, quelle destinate alla diversificazione reddituale delle aziende agricole.

Dopo vent'anni è tuttavia necessario riflettere non solo sui risultati conseguiti dalle politiche agro-ambientali ma anche sul meccanismo dei pagamenti in funzione degli obiettivi di lungo termine che si intendono perseguire.

I pagamenti agro-ambientali hanno avuto l'innegabile merito di accelerare lo sviluppo e la diffusione del metodo biologico in Italia (SAU +349%, operatori +287%, dal 1996 al 2012), ma è altrettanto chiaro che sono emerse diverse criticità, alcune delle quali direttamente connesse al meccanismo contributivo.

In questo lavoro di analisi sarà affrontata con particolare attenzione la questione relativa alla determinazione dei premi, proponendo nel Capitolo 3 una metodologia di calcolo e una base informativa di riferimento per le Autorità di Gestione (AdG) dei PSR. Le passate programmazioni, infatti, si sono sempre caratterizzate per uno scarso coordinamento tra le AdG, impegnate nel rispetto dei tempi di implementazione e avvio dei PSR, per cui gli sforzi si sono concentrati sugli aspetti più pratici che su quelli "relazionali" e di concertazione. Si è così ottenuto un effetto non desiderato, dato dalle notevoli differenze tra i livelli dei pagamenti stabiliti dalle Regioni per le stesse colture, così come evidenziato nel Capitolo 2.

Queste differenze hanno in alcuni casi penalizzato o favorito le aziende biologiche che operano in condizioni pedo-climatiche, tecnico-economiche e di mercato analoghe, ma localizzate in regioni diverse. Da considerare infine che una notevole diversificazione regionale dei pagamenti potrebbe anche alimentare dei dubbi sull'effettiva congruità dei pagamenti stabiliti per la stessa coltivazione in aree limitrofe.

Secondo il nuovo regolamento per lo sviluppo rurale (Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 29), i pagamenti per l'agricoltura biologica compensano i mancati redditi, i costi aggiuntivi e quelli di transazione direttamente connessi all'adesione dell'azienda agricola al disciplinare produttivo biologico (Reg. (UE) n. 834/2007). Lo stesso regolamento, all'art. 62, fornisce alcuni criteri di base da rispettare per la definizione del pagamento, vale a dire:

-
- non deve includere componenti economiche (costi o ricavi) già compensate con altre misure d'intervento pubblico, anche al di fuori del PSR (es. *greening*);
 - deve essere determinato sulla base di *“parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile”*;
 - le modalità di calcolo e/o il valore del pagamento devono essere attestati con apposita dichiarazione da un *“organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma”*.

Per un'analisi approfondita sulle modalità di calcolo dei pagamenti agro-ambientali alla luce di questa nuova normativa si veda il documento prodotto dalla Rete Rurale nazionale (Povellato *et al.*, 2014). L'aspetto su cui si focalizza il presente lavoro è relativo al secondo punto, cioè sull'utilizzo di dati oggettivi e verificabili per il calcolo equo del pagamento.

Questa indicazione, che appare banale, in realtà nasconde molte insidie che hanno, di fatto, favorito, nei precedenti periodi di programmazione, una notevole diversificazione dei livelli dei pagamenti adottati dalle Regioni/Province autonome anche per la stessa coltura e in territori prossimi o simili per caratteristiche pedoclimatiche.

Il problema trae origine dalle diverse modalità con le quali le AdG hanno affrontato la giustificazione dei premi: nel migliore dei casi queste si sono basate su campioni di aziende appositamente disegnati, oppure sul campione RICA quando sufficientemente numeroso, ma spesso hanno utilizzato casi studio e/o opinioni di esperti, sicuramente utili come riscontro, ma di scarso o nullo rigore statistico.

Occorre invero rimarcare come sia opportuno mantenere un buon margine di autonomia decisionale dei soggetti attuatori delle politiche territoriali, in quanto i pagamenti agro-ambientali costituiscono un'efficace leva programmatica, che va però manovrata con ocularità per non produrre effetti indesiderati. Ad esempio, la forte differenziazione del valore dei pagamenti ha probabilmente turbato la formazione dei prezzi su alcuni mercati locali dei prodotti biologici, favorendo le aziende maggiormente incentivate o indotto un eccesso di offerta e una conseguente caduta dei prezzi (Abitabile 2012).

C'è poi da considerare il criterio di equità esplicitamente richiamato dal regolamento: la diversa premialità tra territori contigui non può essere giustificata nei casi in cui gli agricoltori sono sottoposti agli stessi vincoli produttivi dettati dal regolamento comunitario sul biologico.

Rimandando la questione sulla funzione strategica dei pagamenti a una riflessione successiva, la diversità delle metodologie adottate e delle fonti dei dati costituisce in ogni caso una criticità da affrontare considerando, la rilevanza finanziaria in termini di spesa pubblica dei pagamenti agro-ambientali che nel periodo 2007-2013 hanno superato i 2 miliardi di euro¹.

La produzione scientifica in materia di analisi economica comparata delle aziende biologiche e convenzionali è cospicua, ma le fonti informative sembrano ancora più eterogenee rispetto alle metodologie proposte per la misurazione dei differenziali reddituali.

¹ INEA (2012), *Annuario dell'agricoltura italiana*, Roma.

Una delle fonti più utilizzate è la Rete di Informazione Contabile in Agricoltura (RICA), che rileva un campione di 11 mila aziende agricole distribuite con criterio di rappresentatività statistica su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, la RICA non comprende l'adesione al biologico tra i criteri di campionamento. Malgrado questo limite metodologico, e essendo la RICA la base informativa più dettagliata e geograficamente diffusa sulle caratteristiche strutturali e economiche delle aziende agricole, è stata utilizzata per produrre le analisi contenute nel presente lavoro. L'intento è fornire un insieme di dati oggettivi su alcune produzioni biologiche, che possono costituire un riferimento per il calcolo dei pagamenti per l'agricoltura biologica.

I risultati prodotti possono essere soggetti a critiche per il modo con cui sono state rilevate le informazioni aziendali (localizzazione, numerosità, ecc.), ma senza un altrettanto valida fonte alternativa è difficilmente giustificabile l'adozione di una procedura di stima che conduca a risultati sostanzialmente diversi.

Le critiche possono anche derivare dall'effettiva difficoltà di determinare un valore del pagamento valido per un'intera regione, date le sue differenze interne (es. morfologia, clima, dotazioni strutturali), ma in questo caso la lacuna può essere attenuata da un'adeguata modulazione dei pagamenti. In prospettiva, le elaborazioni proposte potrebbero essere ulteriormente consolidate quando sarà possibile accedere ad altre fonti amministrative come le superfici e le consistenze zootecniche raccolte nel fascicolo aziendale per i pagamenti PAC² o, meglio, i dati più specifici contenuti nei programmi annuali di produzione (PAP) rilevati dagli Organismi certificatori³.

La determinazione del mancato reddito non completa la procedura di calcolo dei pagamenti agro-ambientali, in quanto possono essere aggiunti i cosiddetti costi di transazione che sono le spese amministrative e gestionali sostenute dall'azienda per l'accesso e il mantenimento del finanziamento pubblico. Da regolamento, queste possono incidere fino a un massimo del 20% sul valore totale del pagamento (30% nel caso di impegni collettivi), e devono comunque, nella nuova programmazione, essere giustificate sulla base delle tariffe pagate dagli agricoltori per la presentazione della pratica e il tempo impiegato dagli stessi agricoltori nell'espletamento di tutte le procedure relative al pagamento agro-ambientale⁴.

Va comunque ricordato che il processo di giustificazione economica dei pagamenti per l'agricoltura biologica risponde esclusivamente alla necessità di evitare sovra compensazioni e conseguenti situazioni di rendita. Rimane poi in capo alla decisione politica la scelta di fissare i pagamenti ai livelli massimi ammessi (massimale di regolamento o importo giustificato qualora questo sia inferiore al massimale di regolamento) oppure a livelli più bassi. La decisione di mantenere un livello di premialità basso potrebbe trovare spiegazione nella volontà di aumentare il numero di beneficiari della misura (a parità di budget) ma anche di diminuire il costo unitario per la produzione di servizi ambientali e ecosistemici. Tale considerazione amplia il tema della congruità del pagamento alle finalità che questo dovrebbe perseguire.

² L'INEA sta perfezionando un accordo con AGEA per lo scambio di dati aziendali.

³ Il processo di informatizzazione curato dal SIAN è in corso.

⁴ Per la quantificazione di questi costi si veda il documento prodotto dalla Rete Rurale (2013) "I costi di transazione per l'agricoltura biologica: i risultati dell'indagine campionaria".

L'andamento ciclico del numero di operatori dal 2000⁵ fa, infatti, comprendere come il contributo pubblico influenzi fortemente l'adesione al metodo biologico, che rischia ormai di essere percepito più come una rendita di posizione per gli agricoltori già aderenti al regime del biologico, che come incentivo per le nuove adesioni.

Quindi, per quanto il pagamento rappresenti attualmente un aiuto al reddito, in realtà andrebbe inteso come una remunerazione per le funzioni prevalentemente ambientali riconosciute all'agricoltura biologica. Gli effetti ambientali andrebbero però verificati a livello non tanto aziendale ma quanto di territorio, con un notevole aumento della complessità dei controlli che impedisce di fatto una valutazione equa e congrua dei benefici per la collettività.

Occorrerebbe utilizzare un approccio strategico di pianificazione territoriale che è una delle "best practices" suggerite nella specifica scheda di misura per il biologico⁶, modalità che può essere attuata con uno specifico piano di azione nazionale o regionale.

La questione prioritaria, quindi, dovrebbe essere non solo quella di individuare una modalità "equa" per compensare l'effettivo svantaggio economico, ma anche come favorire lo sviluppo di un'agricoltura più attenta alle risorse ambientali e sociali. In altre parole, questo comporterebbe il passaggio da un approccio basato sul differenziale reddituale⁷ a uno più corretto che tenga conto soprattutto del "valore" dei benefici ambientali prodotti.

La notevole complessità del sistema produttivo biologico italiano, costituito da molte piccole aziende ma anche da imprese più strutturate, alcune delle quali operanti nei mercati internazionali, rende impossibile individuare un'unica strategia di sviluppo. Il pagamento agisce in maniera diversa su queste tipologie imprenditoriali, differenti non solo per dimensione, ma anche per rapporto con il mercato (es. vendita diretta, filiera lunga), per tipologia produttiva (seminativi/allevamenti/attività connesse), per funzione territoriale (montagna, area vulnerabile, ecc.).

Se gli obiettivi che si intende perseguire con il sostegno al biologico sono diversificati e molteplici (es. incrementare la numerosità delle aziende, aumentare la commerciabilità dei prodotti, diversificare le produzioni, affrontare alcune criticità ambientali), come è opportuno che sia, le strategie di intervento devono essere articolate per essere in grado di perseguirli tutti efficacemente. Con il PSR è possibile agire su due livelli: all'interno della misura specifica per il biologico attraverso la modulazione degli importi, ma anche raccordando gli interventi per il biologico con le altre misure in funzione degli obiettivi da perseguire.

Per quanto riguarda la modulazione dei pagamenti, le esperienze pregresse hanno messo in evidenza come sia concreto il rischio di sovra-compensazione o viceversa di sotto-compensazione delle aziende biologiche, ma tale rischio è tanto più elevato quanto meno attendibile e rigoroso è il quadro informativo a supporto del decisore pubblico.

Il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale detta condizioni precise per evitare la sovra-compensazione, sottolinea la necessità di individuare un valore equo del pagamento oltre che

⁵ SINAB (2013), *Bio in cifre 2012, grafico 3 "Andamento degli operatori e superfici in Italia 1990-2012"*.

⁶ *Articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013.*

⁷ *Maggiori costi o minori ricavi possono infatti derivare anche da inefficienze della gestione aziendale o da vincoli ambientali che non dipendono dal metodo produttivo adottato.*

oggettivo, ma non evidenzia che una eventuale sovra-compensazione possa riguardare anche situazioni in cui l'incentivo non modifichi sostanzialmente le pratiche agricole dopo la fase di conversione da convenzionale a biologico.

Ci si riferisce in particolare a quegli ordinamenti produttivi "naturalmente" a basso impatto ambientale, come ad esempio la foraggicoltura o la zootecnia estensiva, in cui l'adesione al metodo biologico non produce risultati così diversi rispetto al convenzionale, tali da essere facilmente misurabili.

Uno dei principali punti di forza delle politiche di sviluppo rurale sta proprio nella capacità di mantenere distinte le finalità di ogni misura per poi combinarle a seconda dei fabbisogni dei territori. Il pagamento per l'agricoltura biologica, quindi, dovrebbe essere abbinato ad altre misure per perseguire obiettivi differenti: ad esempio, alle misure volte a incrementare la competitività per cogliere l'espansione dei consumi di prodotti di qualità, oppure agli interventi finalizzati a preservare e migliorare la biodiversità agraria in quanto il metodo biologico va in questa direzione.

Le combinazioni possono essere molteplici e andrebbero valutate almeno con la stessa attenzione dedicata al calcolo dei livelli dei pagamenti.

Come si può comprendere da queste riflessioni introduttive, le questioni connesse al sostegno dell'agricoltura biologica sono molteplici e non possono essere affrontate solo con una corretta valorizzazione dei pagamenti, sebbene questa sia un presupposto indispensabile.

I capitoli che seguono propongono un percorso di analisi finalizzato a comprendere meglio le ragioni e i vincoli alla base della determinazione dei pagamenti.

Il primo delinea il processo attraverso il quale si è giunti all'attuale quadro normativo⁸ comunitario, il secondo sviluppa un'analisi comparata dei pagamenti regionali stabiliti nello scorso periodo di programmazione, mentre l'ultimo capitolo propone una metodologia di calcolo e di valorizzazione dei premi per alcune colture, sulla base dei risultati gestionali rilevati dall'indagine RICA.

I risultati presentati non intendono proporre un "tariffario" a cui adeguarsi, ma la misurazione comparata sul territorio di un fenomeno articolato che va letto e interpretato nella sua complessità.

L'auspicio è che questo studio della Rete Rurale Nazionale possa sollecitare un proficuo dibattito che porti a un arricchimento dell'informazione disponibile per le aziende biologiche attraverso il coinvolgimento di tutti quei soggetti pubblici e privati che puntano sullo sviluppo di questo settore.

⁸ *Relativamente all'agricoltura biologica e aggiornato fino a settembre 2014.*

1. Agricoltura Biologica e Nuova PAC

1.1. Introduzione

La riforma della PAC per il periodo 2014-2020 introduce importanti novità per l'agricoltura biologica nell'ambito sia del I sia del II Pilastro. Il suo sviluppo, infatti, è ritenuto strumentale (funzionale) al conseguimento dei tre obiettivi strategici individuati, quali:

- preservare il potenziale di produzione dell'UE secondo criteri di sostenibilità, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare a lungo termine;
- sostenere le comunità agricole che forniscono ai cittadini europei una grande varietà di derrate alimentari di pregio e di qualità prodotte in modo sostenibile;
- preservare la vitalità delle comunità rurali, per le quali l'agricoltura costituisce un'attività economica importante in grado di creare occupazione locale (CE, 2010, pp. 2-3).

Nell'ambito del I Pilastro, pertanto, l'Unione europea ha decretato che le aziende biologiche destinatarie dei pagamenti diretti ricevessero *ipso facto* la componente ambientale obbligatoria, che ammonta al 30% del massimale nazionale destinato ai pagamenti diretti o del pagamento unico relativo a ogni singola azienda, a seconda della scelta effettuata da ciascun Stato membro⁹.

Il Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale, invece, prevede una misura specifica per l'agricoltura biologica e non più, come in passato un'azione nell'ambito della misura agroambientale (ora, agro-climatico-ambientale), ammettendo la possibilità per le aziende biologiche di accedere ai finanziamenti concessi a titolo dell'una e dell'altra misura purché gli impegni siano diversi.

Tuttavia, nel corso del negoziato sulla riforma della PAC, gli aspetti attuativi legati al rapporto tra I e II Pilastro in merito all'agricoltura biologica hanno subito un'evoluzione per cui, nel paragrafo 1.2, si cerca di ripercorrere tale evoluzione per capire quali siano gli effetti soprattutto in termini di efficacia, dato l'obiettivo di sviluppare l'agricoltura biologica, funzionalmente al conseguimento degli obiettivi strategici sopra richiamati. Uno di questi aspetti, analizzato nel paragrafo 1.3, è costituito dalle modalità di applicazione del principio di esclusione del doppio finanziamento con riferimento all'agricoltura biologica, sulle quali solo nella seconda decade di luglio si è raggiunto l'accordo definitivo tra Commissione europea e Stati membri.

1.2. L'agricoltura biologica nei due pilastri della PAC: il processo negoziale

Il documento della Commissione del 2010, che individua le sfide e definisce gli obiettivi, gli orientamenti e gli strumenti della riforma della PAC per il periodo 2014-2020, nonché le

⁹ L'Italia ha scelto la seconda opzione, ovvero il 30% del pagamento unico relativo a ogni singola azienda.

opzioni che ne avrebbero definito il carattere conservatore o innovatore (CE, 2010), prevede l'istituzione di una componente ecologica obbligatoria dei pagamenti diretti per azioni destinate a contribuire al conseguimento di obiettivi di politica climatica e ambientale. Le successive proposte di regolamento sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale, quindi, codificano le regole, rispettivamente, per l'accesso a tale componente (CE, 2011b) - detta anche di *inverdimento* o *greening* - e per la determinazione della *baseline* e, quindi, dei pagamenti di natura agroambientale, vista l'introduzione di questo nuovo tipo di sostegno nell'ambito del I pilastro. Tali regole, però, sono profondamente cambiate con l'accordo sulla riforma della PAC tra UE e Stati membri, raggiunto nel giugno 2013 e recepito nei Regg. (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013. Ciò nonostante, il negoziato tra Commissione e Stati membri su questi e altri aspetti si è concluso solo nella seconda decade di luglio.

Questa situazione d'incertezza, che si è protratta per diversi mesi, è scaturita dalla critica alla scelta della Commissione di designare le sole aziende biologiche come adempienti *ipso facto* alle pratiche di *greening*. In altre parole, gli agricoltori che adottano il disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 avrebbero potuto accedere alla componente ecologica del pagamento unico in quanto considerati già rispettosi di pratiche equivalenti a quelle di *greening* (diversificazione delle colture, mantenimento dei prati permanenti esistenti, disponibilità di aree di interesse ecologico sulla superficie agricola¹⁰). Si riconosceva all'agricoltura biologica, pertanto, la capacità di fornire dei beni pubblici di natura ambientale di livello equivalente o superiore a quelli determinati da tali pratiche. La prima proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale, infatti, stabiliva, per le aziende biologiche che avrebbero aderito alla misura "agricoltura biologica" - prevista per la prima volta come misura a sé stante in questa nuova fase di programmazione - una *baseline* determinata dal rispetto dei requisiti obbligatori (CE, 2011c) e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (CE, 2011b). Solo per le aziende che avrebbero aderito alle misure "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e "Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque", rispettivamente le misure 10-11-12 del Reg delegato (UE) n. 807/2014, la *baseline* sarebbe stata costituita anche dalle pratiche di *greening*.

Così concepita, l'architettura era molto semplice e sembrava rispondere all'intento di riconoscere i benefici ambientali addizionali prodotti dall'agricoltura biologica rispetto a quelli determinati dagli altri metodi di produzione agricola, migliorando l'efficacia della politica agroambientale. Le annose richieste delle associazioni ambientaliste di remunerare i beni pubblici prodotti, oltre a compensare i maggiori costi e i minori guadagni determinati dalla conversione al biologico delle aziende convenzionali¹¹, inoltre, avrebbero finalmente trovato risposta. Tuttavia, durante il negoziato, finalizzato alla stesura definitiva dei regolamenti per il

¹⁰ *Il greening, in particolare, costituisce una componente obbligatoria dei pagamenti diretti e la sua importanza è testimoniata dal rilevante impegno finanziario che gli è riservato, pari al 30% del massimale nazionale dei pagamenti diretti.*

¹¹ *In altre parole, i servizi ambientali sarebbero stati remunerati con il greening, mentre lo sviluppo rurale avrebbe compensato i minori ricavi e i maggiori costi connessi alla produzione di tali servizi, equiparando i redditi derivanti dalle colture biologiche a quelli provenienti dalle analoghe colture convenzionali, ma senza pagare i servizi stessi, non remunerati dal mercato. È evidente, pertanto, la diversa natura tecnica del sostegno nei due pilastri, esplicitamente richiamata nella prima versione del documento della Commissione sul doppio finanziamento che, in tema di agricoltura biologica, dice esplicitamente che il doppio finanziamento è escluso anche in questo caso. Sempre nello specifico caso dell'agricoltura biologica, la diversa natura di queste due forme di sostegno è testimoniata dal fatto che, nella proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale, le pratiche di greening non rientrano nella baseline.*

nuovo periodo di programmazione della PAC, due elementi hanno acquisito grande rilevanza nella discussione, per cui il quadro si è oltremodo complicato, tanto da renderne ancora incerti risultati.

In primo luogo, non è stata accettata la scelta di attribuire alla sola agricoltura biologica la possibilità di “eludere” il *greening*, forse temendo, da parte di alcune *lobby*, un rafforzamento del settore troppo ampio con tutte le relative conseguenze (es. contrazione del mercato degli input chimici di sintesi). Sono state introdotte, pertanto, le pratiche equivalenti - in termini di benefici su clima e ambiente - specifiche per ciascuna delle tre componenti del *greening* (allegato IX del Reg. (UE) n. 1307/2013) o le pratiche simili a queste ultime, consentendo a un maggiore numero di aziende di accedere comunque alla componente ecologica dei pagamenti diretti, pur nel rispetto di impegni di tipo diverso¹².

Il secondo elemento riguarda il principio di esclusione del doppio finanziamento in base a cui si stabilisce che, nel caso sia delle pratiche equivalenti sia dell'agricoltura biologica, si deve evitare di pagare gli stessi impegni nell'ambito del primo e del secondo pilastro, per cui i pagamenti relativi a quest'ultimo dovranno subire una decurtazione sulla base di criteri diversi a seconda delle situazioni che si profilano (si veda par. 1.3). In effetti, nella prima stesura della proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale, tale principio era stato di fatto trascurato con riferimento all'agricoltura biologica, visto che la relativa *baseline* non contemplava le pratiche di *greening* (CE, 2011b). Per le misure “pagamenti agro-climatico-ambientali” e “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque”, invece, tale principio, nella sostanza, era comunque soddisfatto, perché le pratiche di *greening* facevano parte della *baseline*.

In aggiunta a questi elementi, in fase di negoziato è cambiato anche l'insieme delle aziende soggette al *greening*. Inizialmente, infatti, le pratiche di *greening* dovevano essere adottate da tutte le aziende, tranne nel caso della diversificazione, già prevista per i soli seminativi. Sono emerse, però, le difficoltà per le aziende con colture permanenti così come per quelle di piccola dimensione ad assicurare la diversificazione e/o la costituzione delle aree di interesse ecologico, per cui l'obbligatorietà delle pratiche di *greening* è ora prevista limitatamente alle aziende con seminativi. Ne deriva che, per le aziende con le sole colture permanenti, oltre ad accedere *ipso facto* alla componente ecologica, non si pone il problema del doppio finanziamento, creando una forte discriminazione tra le aziende con seminativi e quelle senza. A questo proposito, si deve anche considerare che, nell'ambito dello sviluppo rurale, il tetto massimo per i pagamenti relativi alle colture annuali nell'ambito delle misure “agro-climatico-ambientale” e “agricoltura biologica” (Allegato II, Reg. (UE) n. 1305/2013), che saranno decurtati per evitare il doppio finanziamento se ne ricorrono gli estremi, sono già sensibilmente più contenuti rispetto a quelli delle colture perenni, per cui c'è il rischio che le aziende con seminativi siano disincentivate ad aderirvi.

¹² In particolare, le pratiche equivalenti, elencate nell'allegato IX del regolamento sui pagamenti diretti (Reg. n. 1307/2013), o le stesse pratiche di *greening* alle quali le prime equivalgono, sono contemplate da impegni assunti nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale della politica di sviluppo rurale o da sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali, al di là dei requisiti obbligatori diretti ad assicurare la salvaguardia della qualità del suolo e delle acque, della biodiversità e del paesaggio, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, previsti nel titolo VI, capi I del Reg. (UE) n. 1306/2013 (art. 43, Reg. (UE) n. 1307/2013). Gli Stati membri, tuttavia, possono limitare l'adozione di pratiche equivalenti da parte degli agricoltori e/o obbligarli ad adottare le pratiche di *greening* conformemente ai sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali (art. 43, punti 5-6, Reg. (UE) n. 1307/2013).

La proposta originaria di regolamento prevedeva, inoltre, la diversificazione obbligatoria per le aziende con almeno 3 ettari a seminativo, mentre l'accordo finale limita il vincolo alle aziende con almeno 10 ettari a seminativo. Ancora, l'estensione massima della coltura principale è passata dal 70% della superficie a seminativo complessivamente coltivata al 75% della medesima.

Riguardo alle aree di interesse ecologico (ad esempio: terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone, ecc.), invece, la proposta di regolamento sui pagamenti diretti prevedeva il coinvolgimento di tutte le aziende agricole a prescindere dall'ordinamento colturale; in particolare, ogni azienda avrebbe dovuto dedicare il 7% degli ettari aziendali ammissibili al pagamento di base ad area di interesse ecologico. Diversamente, il regolamento approvato limita tale obbligo alle aziende con più di 15 ettari a seminativo e riduce l'area destinata a interesse ecologico al 5% dei seminativi aziendali, soglia che comunque, nel 2018, potrebbe essere portata al 7% con un atto legislativo del Parlamento europeo.

Ciò comporta che l'intero pagamento per l'agricoltura biologica sarà percepito esclusivamente dai beneficiari non aderenti al I pilastro della PAC e da quelli con superficie a seminativi biologica inferiore a 10 ettari.

Guardando all'universo delle aziende agricole nazionali, quelle potenzialmente interessate dal *greening* e, in particolare, dalla pratica della diversificazione (SAU > 10 ha) rappresentano il 9,7% del totale, mentre le aziende biologiche con una superficie biologica a seminativo superiore a 10 ettari rappresentano quasi il 20% del relativo totale. In termini di superficie, invece, le percentuali si equivalgono attestandosi sul 40-41% (Tabella. 1.1).

Tabella 1.1 – Aziende biologiche e totali potenzialmente interessate dal greening e relativa SAU (n.; ha; 2010)

	Aziende		SAU	
	n.	%	ha	%
Az. bio con SAU bio a seminativi > 10 ha	8.610	19,9	314.078	40,2
Az. bio con SAU bio con coltivazioni	43.367	100,0	781.490	100,0
Az. con SAU a seminativi > 10 ha	156.892	9,7	5.255.889	40,9
Az. con SAU con coltivazioni	1.615.590	100,0	12.856.048	100,0

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT (2011)

Poiché, secondo i dati ISTAT (2011) la SAU media delle aziende biologiche è molto più ampia (27,7 ha) rispetto alla media nazionale calcolata su tutte le aziende (biologiche + convenzionali, 7,9 ha), è verosimile che le aziende biologiche siano maggiormente interessate dal problema del doppio finanziamento. Nel 2010, infatti, l'incidenza percentuale delle aziende che hanno una superficie a seminativi biologica superiore a 10 ettari sul totale delle aziende biologiche con seminativi è molto più elevata di quella relativa all'universo delle aziende con seminativi sempre con superficie maggiore di 10 ettari, rispettivamente pari al 43,7% e al 19% circa.

In termini di superficie, invece, tale differenza è più contenuta (rispettivamente, 88,3% e 75%; tabella. 1.2)¹³.

Tabella. 1.2 – Aziende biologiche e convenzionali con superficie a seminativi e relativa SAU (n.; %; 2010)

Aziende con superficie a seminativi	Aziende		SAU a seminativi	
	n.	%	ha	%
Az. bio con SAU bio a seminativi > 10 ha	8.610	43,7	314.078	88,3
Az. bio con SAU bio a seminativi > 15 ha	6.566	33,3	288.112	81,0
Az. bio con SAU bio a seminativi	19.704	100,0	355.695	100,0
Az. con SAU a seminativi > 10 ha	156.892	18,9	5.255.889	75,0
Az. con SAU a seminativi > 15 ha	108.603	13,1	4.654.397	66,4
Az. con SAU a seminativi	828.390	100,0	7.009.311	100,0

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT (2011)

Coerentemente con la maggiore dimensione media delle aziende biologiche rispetto a quella ottenuta considerando l'universo delle imprese, la differenza tra l'incidenza percentuale della superficie a seminativi biologica delle aziende bio maggiore di 15 ettari e quella delle omologhe aziende considerate nel loro complesso aumenta, attestandosi, rispettivamente,

¹³ Le aziende biologiche con superficie a seminativi coltivata con metodo biologico inferiore a 10 ha non sono soggette alla decurtazione del pagamento relativo alla misura agricoltura biologica del II Pilastro, per analogia con le omologhe convenzionali.

sull'81% e sul 66,4%, confermando un coinvolgimento delle aziende biologiche relativamente maggiore nei problemi di doppio finanziamento in termini sia numerici sia di superficie.

Devono essere poi considerate le diverse regole di applicazione del *greening* e, quindi, i criteri per la decurtazione dei pagamenti agro-climatico-ambientali e per l'agricoltura biologica nell'ambito del II Pilastro nel caso delle aziende biologiche miste con superficie a seminativi, condotta in parte con metodo biologico e in parte ad agricoltura convenzionale¹⁴.

Da questo quadro, pertanto, emerge come sia stato fortemente indebolito il privilegio accordato all'agricoltura biologica nell'ambito della PAC 2014-2020, in ragione del suo maggiore contributo al conseguimento degli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico e salvaguardia ambientale rispetto a quello degli altri metodi di produzione, per quanto ancora parzialmente valorizzata in seno alla politica di sviluppo rurale con l'introduzione, mai messa in discussione nel corso del negoziato, della specifica misura a questa diretta, a fianco di quella agro-climatico-ambientale.

1.3. Agricoltura biologica e divieto di doppio finanziamento

Come già anticipato, uno degli elementi più dibattuti del negoziato concernente il rapporto tra I e II Pilastro in tema di *greening* ha riguardato l'applicazione del principio di esclusione del doppio finanziamento, che comporta una decurtazione del pagamento a titolo delle misure di natura agroambientale del II Pilastro (pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua, rispettivamente misure 10-11-12 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014). In particolare, i criteri definitivi per procedere a tale decurtazione sono definiti nel documento tecnico esplicativo del 26 giugno 2014, riguardante le regole da adottare, per escludere il doppio finanziamento, nel calcolo dei pagamenti per le misure a capo e a superficie del II Pilastro.

Il divieto del doppio finanziamento costituisce uno dei principi generali dei fondi strutturali e di investimento europei e della PAC. In particolare, l'articolo 30 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che "le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione"¹⁵. Il rispetto di tale principio, inoltre, è essenziale per mantenere il sostegno dello sviluppo rurale, incluse le misure pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua, nell'ambito della scatola verde prevista in seno agli accordi WTO.

Certamente connessa a tale principio è la definizione della *baseline*, ovvero il livello di riferimento oltre il quale gli impegni devono andare per ottenere la compensazione dei

¹⁴ Tuttavia, è possibile che si possa ovviare a tale complicazione se, nell'ambito del processo di revisione del Reg. (CE) n. 834/2007, passa la norma secondo cui le aziende devono essere integralmente biologiche.

¹⁵ Gli altri riferimenti giuridici che richiamano tale principio sono i seguenti:

-Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 65 - comma 11;

-Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 28 - comma 6 e 10, art. 29 - comma 4 e 6, art. 30 - comma 1 e 8.

maggiori costi e dei minori redditi, stabiliti nella versione definitiva del regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (Reg. (UE) n. 1305/2013). Per quanto il *greening*, infatti, nel caso dell'agricoltura biologica¹⁶, non rientri tra gli elementi fondanti della baseline¹⁷, nella definizione del livello del pagamento si dovrà tenerne conto, il che, nella sostanza, equivale a includerlo.

L'esclusione del doppio finanziamento, infatti, implica l'identificazione degli impegni della misura di sviluppo rurale oggetto di pagamento, equivalenti a quelli delle pratiche del *greening*, in modo da calcolare l'importo del pagamento solamente per gli impegni che vanno oltre queste pratiche. Il documento della Commissione individua tre possibili casi in cui è necessario verificare se il divieto di doppio finanziamento è rispettato:

- 1) gli impegni non hanno alcun legame con le pratiche del *greening*;
- 2) gli impegni sono di natura simile a quella delle pratiche del *greening* ma non sono utilizzati per l'equivalenza;
- 3) gli impegni sono utilizzati per l'equivalenza (allegato IX del regolamento sui pagamenti diretti) e sono:
 - a. di natura simile a quella delle pratiche del *greening*;
 - b. di natura diversa da quella delle pratiche del *greening* (punti 3 e 4 della sezione I e il punto 7 della sezione III dell'allegato IX del Reg. (UE) n. 1307/2013)¹⁸.

Nel primo caso non vi è alcun rischio di doppio finanziamento. Il calcolo dei premi si baserà, come in passato, sui costi aggiuntivi e sui mancati redditi relativi agli impegni assunti con la misura.

Sia nel secondo sia nel terzo caso punto a), al contrario, gli impegni sono di natura simile alle pratiche *greening*, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate o meno per l'equivalenza, per cui si deve garantire che le stesse pratiche non siano pagate a titolo sia del I sia del II Pilastro. Il pagamento, pertanto, può coprire solo gli impegni che vanno al di là delle pertinenti pratiche *greening* e di tutti i pertinenti requisiti obbligatori.

¹⁶ Analogamente a quanto previsto relativamente alle misure "pagamenti agro-climatico-ambientali" e "indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua" (artt. 28-30, Reg. (UE) n. 1305/2013).

¹⁷ Tali elementi si identificano con i requisiti obbligatori di condizionalità definiti nel Reg. (UE) n. 1306/2013, quelli stabiliti dalla legislazione nazionale e/o regionale, la necessità di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e lo svolgimento di un'attività agricola (Reg. (UE) 1307/2013, art. 4, lettera c), punti ii) e iii)) e il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Con riguardo a questi ultimi, la normativa comunitaria e nazionale di riferimento è la seguente: Direttiva 94/411/CE; CE-COM (2002) 179, CE-COM (2002)349, Dec. 2004/259/CE, Direttiva 128/2009/CE, D.lgs. 194/95, D.lgs. 152/99, D.lgs. 152/06, Ministero della Salute, Decreto 26 febbraio 2007, DL 14 agosto 2012 n. 150 Direttiva Nitrati 91/676/CE; CE-COM (2002)179, Reg. (CE) n. 2003/03, L. 748/84, DM MIPAF 19/04/99, D.lgs. 152/99, D.lgs. 152/06, Legge 217/06 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).

¹⁸ Si tratta, in particolare, delle pratiche contrassegnate da un asterisco.

Diversamente, nel 3° caso punto b) è difficile un confronto diretto tra le pratiche del I e del II Pilastro, per cui la soluzione comunitaria per evitare il doppio finanziamento stabilisce l'applicazione di una riduzione forfetaria corrispondente a una parte del pagamento *greening*. Nelle prime versioni del documento concernente gli atti delegati l'agricoltura biologica veniva considerata rientrante nel caso 3b, asserendo che non era possibile stabilire un legame diretto tra le pratiche del sistema biologico e quelle del *greening*. Il pagamento, pertanto, sarebbe stato ridotto di un importo forfetario, pari al 20% della componente *greening*. In un secondo momento, tuttavia, l'agricoltura biologica è stata assimilata ai casi 2/3a.

Per evitare il doppio finanziamento occorrerà individuare, quindi, tutti quegli impegni derivanti dall'adesione all'agricoltura biologica, analoghi a quelli del *greening*. L'individuazione di tali impegni dipende anche dall'attivazione o meno delle pratiche equivalenti definite a livello comunitario (IX allegato del Reg. (UE) n. 1307/2013), dai requisiti di accesso al contributo per l'agricoltura biologica che saranno adottati nei singoli PSR e dagli eventuali impegni aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti nel regolamento comunitario, previsti dalla legislazione nazionale.

L'Italia ha scelto di includere tra le pratiche equivalenti ammesse tutte quelle elencate nell'allegato 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, lasciando la possibilità alle autorità regionali competenti di ridurre la scelta degli agricoltori all'utilizzo solo di alcune tra quelle previste.

Tuttavia se si presta attenzione alle pratiche equivalenti a quelle del *greening*, riportate nell'allegato IX del Reg. (UE) n. 1307/2013, l'unico impegno in agricoltura biologica sovrapponibile a tali pratiche è costituito dall'avvicendamento pluriennale, previsto dall'art. 12 punto b del Reg. (CE) n. 834/2007. A livello nazionale, quindi, il Decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 ne stabilisce, nel caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo sia in ambiente protetto, la durata triennale (art. 3, punto 1).

Tale impegno potrebbe dar luogo a doppio finanziamento, mentre il problema non si pone per quanto riguarda la pratica *greening* di diversificazione colturale poiché, in agricoltura biologica, sebbene auspicabile, questo obbligo non è previsto; teoricamente, quindi, si potrebbe anche fare monocoltura.

Anche in relazione alle aree di interesse ecologico, tra le pratiche equivalenti previste dall'allegato 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, nessuna rientra tra gli impegni dell'agricoltura biologica. A meno di impegni aggiuntivi per le aziende biologiche stabiliti nell'ambito dei PSR, pertanto, il doppio finanziamento sembra riguardare solamente l'impegno per l'avvicendamento, comportando la deduzione dal pagamento dei maggiori costi e minori redditi associati a quell'impegno, di non facile quantificazione, tuttavia. La riduzione del pagamento di tipo forfetario sarebbe stata comunque più opportuna per la sua evidente semplicità.

Dalla lettura della versione del documento sul *double funding* del 26 giugno 2014, invece, pare non emergere il problema del doppio finanziamento nel caso di aziende che non sono soggette a uno o più degli obblighi di *greening*. Si tratta, ad esempio, delle aziende con superficie a seminativi inferiore a 15 ettari che accedono alla misura agro-climatico-ambientale per costituire un'area di interesse ecologico, anche nel caso in cui siano soggette all'obbligo di diversificazione delle colture a seminativo. Tuttavia, riguardo a questo specifico aspetto, si è in attesa dei chiarimenti della Commissione relativi ai quesiti posti dal MiPAAF sull'argomento.

Nel complesso, oltre ad aver annacquato il privilegio accordato all'agricoltura biologica nell'ambito della PAC, la modifica dei criteri per la determinazione delle aziende soggette a *greening* – che, per l'Italia, ha ridotto l'incidenza delle aziende interessate al 9,7% del totale

aziende con SAU e al 19% di quelle con SAU a seminativi (dati al 2010; ISTAT, 2011) – e l'introduzione delle pratiche equivalenti hanno portato a una situazione piuttosto confusa e non priva di discriminazioni tra le diverse aziende, a seconda dei relativi ordinamenti colturali. Anche in considerazione dei costi connessi al sistema di controllo che dovrà essere implementato per la verifica dell'adozione delle pratiche di greening e di quelle equivalenti e del rischio di disincentivare l'adozione di impegni di natura agroambientale, associato alla decurtazione dei pagamenti nel II Pilastro, sorgono seri dubbi sull'efficacia del *greening* nel perseguire gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di salvaguardia dell'ambiente e sulla sua efficienza, per lo meno in Italia, dove la SAU media aziendale (7,9 ha), nel 2010, è più contenuta della media UE-28 (14,4 ha; Eurostat, 2013). Quella che poteva essere una proposta illuminata per dare un chiaro segnale circa la volontà di arrestare il cambiamento climatico e i danni all'ambiente connessi all'attività agricola, quindi, è finita con il diventare l'ennesima macchina burocratica volta ad appesantire il lavoro sia delle Regioni sia degli agricoltori.

2. I pagamenti per l'agricoltura biologica nella programmazione 2007-2013

I pagamenti per l'introduzione dell'agricoltura biologica sono da sempre caratterizzati da un'elevata variabilità, tanto a livello nazionale quanto europeo. Tale variabilità è attribuibile a due fattori principali: da un lato, vi sono gli aspetti tecnico-economici considerati durante il procedimento di calcolo e giustificazione del pagamento, che a loro volta riflettono le differenze tra territori diversi in termini di vocazione colturale, tecniche agronomiche utilizzate, condizioni climatiche e di mercato. Dall'altro, intervengono decisioni di tipo prettamente politico, che influenzano il livello finale del pagamento fissato da ciascuna Autorità di Gestione (Chiozzotto, 2009).

Nel presente capitolo sono confrontati i livelli medi dei pagamenti per la conversione e per il mantenimento dell'agricoltura biologica nelle Regioni e Province Autonome italiane, cercando di evidenziare differenze e similitudini nella programmazione della sottomisura "Agricoltura biologica" nei ventuno PSR regionali. Inoltre, si sono volute brevemente analizzare le possibilità offerte dai Programmi di sviluppo rurale, riguardo al sostegno ai costi sostenuti dagli agricoltori biologici per la certificazione della propria azienda. In particolare, si è osservata l'implementazione della Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare.

Il confronto è stato eseguito per sei categorie di indirizzi colturali: seminativi, colture ortive, colture frutticole, vite, olivo e zootecnia. Alcune Regioni propongono, nei loro PSR, ulteriori differenziazioni del pagamento per specifiche colture, in funzione delle peculiarità che caratterizzano le produzioni agricole dei diversi territori: ad esempio, in alcuni PSR è possibile riscontrare, tra le colture frutticole, una distinzione tra il pagamento per le drupacee e quello per le pomacee. In tali casi, i pagamenti sono stati accorpati in una delle categorie menzionate. Altre differenziazioni all'interno del medesimo indirizzo colturale possono riguardare la localizzazione o meno dell'azienda beneficiaria in particolari aree geografiche (aree Natura 2000, zone montane, ecc.), oppure la degressività del pagamento in relazione alla superficie oggetto di impegno. Quest'ultimo, ad esempio, è il caso del Piemonte, che prevede una riduzione del pagamento oltre una certa superficie per tutti i gruppi colturali. Per evidenziare la variabilità dei pagamenti all'interno dei singoli raggruppamenti, si è deciso di considerare il pagamento minimo e quello massimo, mostrando così il *range* di variazione del pagamento in ciascuna regione.


2.1. I pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica

Il Regolamento sullo sviluppo rurale fissa una durata massima del periodo di conversione pari a cinque anni. Tuttavia, alcune regioni hanno preferito adottare un periodo di conversione più breve, pari a due (Basilicata, Calabria, Lazio) o talvolta tre anni (Sardegna, Sicilia e, solo per determinate colture, Lazio). Il livello medio dei pagamenti per l'introduzione del metodo biologico è mostrato in Figura 2.1 assieme a un confronto con la media che si riferisce agli altri

Stati membri dell'UE¹⁹. La Tabella 2.1 offre una panoramica dei livelli di pagamento nelle singole regioni, per i diversi raggruppamenti culturali. Per quanto sia possibile identificare regioni con livelli dei pagamenti a ettaro normalmente alti rispetto alle altre (Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento), la Tabella 2.1 evidenzia come la posizione di ciascuna regione in termini di pagamento medio possa variare significativamente secondo il raggruppamento culturale considerato.

¹⁹ La media dei pagamenti europei è riferita al 2009 ed è frutto di nostre elaborazioni su dati contenuti in uno studio commissionato dal Ministero dell'Agricoltura tedesco al Johann Heinrich von Thünen-Institut.

Fig. 2.1 – Livelli dei pagamenti per l'introduzione dell'agricoltura biologica nella programmazione 2007-2013 (euro/ha)



Linea continua: media IT;

Linea tratteggiata: media UE (non disponibile per la zootecnia);

La sfumatura nelle barre degli istogrammi indica, laddove esiste una differenziazione nei pagamenti per singole colture all'interno del raggruppamento culturale, il livello minimo e quello massimo.

Fonte: PSR italiani e Schwarz et al. (2010)

Tabella 2.1 – Pagamenti per l'introduzione dell'agricoltura biologica nelle regioni italiane (euro/ha)

Regione	Seminativi	Ortive	Frutticole	Vite	Olivo	Zootecnia
Abruzzo	180	500	700	700	600	330-380
Basilicata	180	380	510	500	550	100
Calabria	180	486-513	234-810	495	405	405
Campania	105-143	278-546	307-788	646-714	393-579	0
Emilia Romagna	156-171	296-429	469-825	625-687	469-511	363-418
Friuli Venezia Giulia	280	420	700	650	400	148-680
Lazio	165-330	330-600	320-770	770	390	330
Liguria	200	500	850	750	680	310-330
Lombardia	174	340	620	620	620	320
Marche	110-280	600	780	570-770	600	150-250
Molise	270	385-600	888	888	600	0
PA Bolzano	350-600	600	600-850	850	0	350
PA Trento	260-450	600	450-900	900	450	0
Piemonte	162-180	291-450	332-645	580-645	580-645	333-366
Puglia	96	247-357	456-812	506-770	335	0
Sardegna	130-250	576-577	630-900	582	400	14-351
Sicilia	220	600	570-900	715-900	670	55-370
Toscana	115-250	480	480-840	720	600	87-300
Umbria	154-600	600	550-720	550-720	365-525	69-292
Valle d'Aosta	350	400	900	900	0	450
Veneto	251-296	921	524-739	524	524	230-322

Fonte: Elaborazioni INEA su dati PSR

I pagamenti più elevati per i seminativi sono riscontrabili in Umbria e nella Provincia Autonoma di Bolzano: queste due regioni sono le uniche che propongono, per questa tipologia colturale, un pagamento pari al massimale previsto dal Regolamento comunitario (600 Euro/ha). Tuttavia, si può notare come anche in queste due regioni vi sia una notevole variabilità del pagamento secondo la coltura considerata: a Bolzano è operata una distinzione tra il mais e gli altri cereali²⁰, mentre in Umbria a tale tipo di differenziazione si aggiunge una modulazione del pagamento in funzione della zonizzazione territoriale e del tipo di irrigazione utilizzato. I pagamenti più bassi si registrano invece in Puglia, mentre il livello più frequentemente adottato è pari a 180 Euro/ha. Il pagamento medio, pari a 233 Euro/ha, è di poco superiore alla media europea (225 Euro/ha).

Le colture ortive fanno riscontrare il livello di pagamento più elevato in Veneto: tuttavia, si tratta di una situazione anomala, in cui il pagamento è di molto superiore al massimale

²⁰ La Provincia Autonoma di Bolzano vincola l'erogazione del pagamento più elevato alla coltivazione di cultivar locali (Vincentini, 2009).

previsto dal regolamento. Tale valore trova la propria giustificazione economica nell'aumento, fatto registrare in regione negli ultimi anni, del differenziale di margine lordo tra le colture orticole convenzionali e quelle biologiche e, nello specifico, della patata, che è stata considerata, assieme al pomodoro, coltura rappresentativa per la categoria. Ben sette regioni propongono nel proprio PSR il pagamento massimo ammissibile per tale raggruppamento colturale, anche se in alcuni casi (Lazio, Molise) esiste una variabilità legata al tipo di coltura. I pagamenti più bassi sono riscontrabili in Basilicata, Lombardia e Puglia; quest'ultima regione propone, per la patata, un pagamento quasi quattro volte inferiore a quello prospettato dal Veneto. Anche per le colture orticole il pagamento medio nazionale è di poco superiore a quello degli altri paesi europei, che si attesta a 451 Euro/ha.

Per le colture frutticole, il Reg. (CE) n. 1968/2005 prevedeva un pagamento massimo pari a 900 Euro/ha. Tale soglia è stata raggiunta da quattro regioni: Sardegna, Sicilia, Provincia Autonoma di Trento e Valle d'Aosta. Nondimeno, anche in questi casi spesso esistono delle rilevanti differenziazioni, per cui il valore massimo è pagato solo per alcune colture. In generale, i pagamenti per i fruttiferi sono quelli che fanno osservare la maggior variabilità sia tra regioni diverse sia tra differenti colture nell'ambito della medesima regione. Per un'analisi più dettagliata della situazione dei pagamenti per tale raggruppamento colturale si rimanda al paragrafo 2.1.1.

Le Regioni che offrono un pagamento elevato per la vite sono sostanzialmente le medesime osservate per le altre colture fruttifere. Infatti, gli aiuti più elevati, pari al massimale da Regolamento, sono erogati da Valle d'Aosta, Provincia di Trento e Sicilia, mentre i pagamenti inferiori (max. 500 Euro/ha) sono stanziati da Calabria e Basilicata. A livello italiano il pagamento medio erogato è di circa 693 Euro/ha, mentre il dato europeo si attesta intorno ai 587 Euro/ha. Ciò significa che ben diciassette regioni su ventuno propongono un pagamento superiore alla media continentale; tale dato non sorprende più di tanto se si considera l'importanza che il comparto vitivinicolo riveste nel panorama agricolo del nostro paese. La vite è anche una delle tipologie colturali per cui si osservano minori differenziazioni e/o modulazioni del pagamento: la Sicilia e le Marche erogano un pagamento più basso agli agricoltori che optano per la vendemmia verde, mentre la Puglia stabilisce un aiuto più elevato per l'uva da tavola rispetto a quella destinata alla vinificazione. Infine, alcune regioni operano una differenziazione del pagamento in base alla zonizzazione territoriale.

I pagamenti per la conversione al metodo biologico dell'olivicoltura presentano un intervallo di variazione compreso tra i 335 Euro/ha della Puglia e i 680 Euro/ha della Liguria. Il pagamento medio è pari a 519 Euro/ha, in linea con il dato riscontrato tra i pochi paesi europei che prevedono un sostegno alla coltivazione di olivo biologico. Alcune regioni accorpano il pagamento per l'olivicoltura con quello delle altre colture arboree; la Valle d'Aosta e la Provincia di Bolzano sono estromesse da tale confronto perché, pur non escludendo a priori l'olivicoltura dal proprio PSR, in queste due regioni tale tipologia colturale è, di fatto, limitata dalle condizioni climatiche.


L'ultimo raggruppamento considerato nella presente analisi è quello riferibile alla zootecnia biologica. Non tutte le regioni hanno deciso di inserire nel proprio PSR un pagamento a sostegno della zootecnia. Tra le regioni che l'hanno fatto, si possono sostanzialmente identificare due differenti approcci: alcune regioni hanno previsto un pagamento *ad hoc* (pur legato alla superficie delle colture destinate all'alimentazione animale), mentre altre hanno preferito introdurre una maggiorazione nel pagamento di determinate colture, per lo più foraggere, per le aziende zootecniche. Una terza via, seguita ad esempio dalla Provincia di

Bolzano, è quella di concedere il pagamento per le colture annuali anche alle aziende zootecniche, ma senza alcun incremento o differenziazione dell'aiuto concesso, rispetto alle aziende senza animali (Sturla, 2009). Il pagamento medio riscontrabile in Italia è pari a 296 Euro/ha. Il pagamento a ettaro più elevato (680 Euro/ha) è quello previsto dal Friuli Venezia Giulia; si tratta, comunque, di un caso isolato: la restante parte dei pagamenti si attesta su valori inferiori ai 400 Euro/ha. La Regione che eroga il massimale più basso è la Basilicata, che non supera i 100 Euro/ha. Tuttavia, vi sono regioni che presentano una notevole variabilità del pagamento; indicativo l'esempio della Sardegna, che passa dai 14,40 Euro/ha erogati per le superfici a pascolo e per bassi carichi di bestiame, ai 270,80 Euro/ha per l'alimentazione basata su specie proteoleaginose con carichi di bestiame elevati. La modulazione del pagamento in funzione del carico è stata adottata anche da Friuli, Sicilia, Toscana e Umbria. Alcune regioni (Abruzzo, Emilia Romagna) hanno preferito invece differenziare il pagamento a seconda che l'allevamento sia indirizzato alla produzione di latte o carne, mentre la regione Marche ha distinto l'aiuto per i bovini da quello per gli ovicaprini.

2.1.1. I pagamenti per le colture frutticole

I pagamenti stabiliti per le colture frutticole sono quelli che più riflettono le peculiarità produttive di ciascuna regione. Da questo punto di vista, non sorprende che la Provincia Autonoma di Bolzano destini maggiori risorse alla produzione di pomacee (in particolare le mele), mentre la Sicilia e la Puglia assegnano un aiuto più elevato ai produttori di agrumi. La Figura 2.2 mostra i livelli minimi e massimi dei pagamenti per le più importanti sottocategorie di produzioni: come si vede, tutti i raggruppamenti raggiungono, almeno in una regione, il massimale previsto dal Regolamento sullo sviluppo rurale. Tuttavia, ciò è dovuto principalmente alla scelta, operata da alcune regioni, di fissare un pagamento unico – particolarmente elevato – per tutti i fruttiferi e le colture arboree in generale. In realtà, l'ammontare del pagamento per una determinata coltura varia sensibilmente tra le regioni.

Figura 2.2 – Livelli dei pagamenti (minimo e massimo) per le colture frutticole nella programmazione 2007-2013 (euro/ha)



Fonte: Elaborazioni INEA su dati PSR

I pagamenti per le pomacee variano dai 510 Euro/ha della Basilicata (una delle regioni ad aver applicato un pagamento indistinto a tutti i fruttiferi) ai 900 Euro/ha che, come ricordato, rappresentano il massimale per le colture arboree e sono stati raggiunti da quattro Regioni (Valle d'Aosta, Sardegna, Sicilia e Provincia Autonoma di Trento). Ancora più ampio il *range* di variazione per quanto riguarda le drupacee, per cui il pagamento minimo riscontrabile nei PSR italiani è pari a 390 Euro/ha, pagati dal Lazio per l'albicocco e il ciliegio. Per altro, la stessa Regione paga 770 Euro/ha per il pesco e il susino, anch'essi ricadenti tra le drupacee. Il Lazio non è l'unica Regione ad aver dettagliato il pagamento a livello di singola specie arborea: ad esempio, la Puglia ha stabilito un livello di aiuto più basso per il ciliegio rispetto alle altre drupacee, mentre la Sardegna ha fissato un pagamento più elevato per il pesco.

Cinque sono le Regioni che hanno inserito nella misura "agricoltura biologica" un pagamento specifico per gli agrumi: ciò non sorprende se si considera che si tratta di una coltivazione diffusa esclusivamente nel Centro-Sud d'Italia. Oltre alla già menzionata Sicilia, che ha applicato il massimale da Regolamento, vi sono Sardegna, Puglia, Lazio e Calabria. Quest'ultima, inoltre, ha stabilito un pagamento diverso – e più elevato – per il cedro, una coltura tipica e quasi esclusiva della regione (Vincentini, 2009).

Molto elevata è la variabilità del pagamento per la frutta a guscio e per il castagno, che dal massimale passa a, rispettivamente, 288 e 234 Euro/ha; tali sono, infatti, i premi a ettaro fissati in Calabria per questo tipo di produzioni.


2.2. I pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica

Generalmente, i pagamenti previsti per il mantenimento del metodo biologico presentano valori più bassi rispetto a quelli erogati per la conversione. Ciò accade perché, durante il periodo di conversione, si tende a considerare, da un lato, l'aggravio economico sostenuto dall'azienda per adattarsi al nuovo metodo produttivo, dall'altro, il fatto che per i primi due anni di conversione il prodotto ottenuto non può essere venduto come biologico e, pertanto, l'agricoltore non può nemmeno beneficiare del – teorico – maggior prezzo cui i prodotti biologici sono tendenzialmente commercializzati. Nei primi anni di conversione, inoltre, le rese tendono a subire una forte riduzione per poi crescere nuovamente fino a raggiungere, per alcune colture, rese simili a quelle ottenute nel convenzionale Nondimeno, in Italia ben dieci Regioni hanno scelto di adottare dei livelli di aiuto costanti durante tutto il periodo di adesione alla misura da parte di un'azienda.

Le Regioni che prevedono un pagamento relativamente alto per il periodo di conversione continuano generalmente a erogare un aiuto elevato anche nei successivi anni di mantenimento delle pratiche biologiche. Ad ogni modo, anche per il mantenimento, in alcune regioni, è possibile osservare una rilevante variabilità del pagamento, nell'ambito di un medesimo raggruppamento colturale, a seconda di alcuni fattori: specifiche colture, zonizzazione territoriale, particolari pratiche agronomiche, ecc. Alcune Regioni (Campania, Piemonte) applicano tali criteri di differenziazione e modulazione del pagamento trasversalmente per tutte le colture, mentre altre (es. Umbria) differenziano gli aiuti per alcune colture e lo mantengono fisso per altre. Particolare è il caso delle Marche, che applica una differenziazione del pagamento (a seconda che la coltivazione sia realizzata in zona montana o meno) solo per il mantenimento e non per la conversione.

Il livello medio dei pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica è mostrato in Figura 2. Anche in questo caso, si propone un confronto con la media europea. Il dettaglio dei pagamenti nelle singole regioni, per i diversi raggruppamenti colturali, è riportato in Tabella 2.2.

Figura 2.3 – Livelli dei pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica nella programmazione 2007-2013 (euro/ha)



Linea continua: media IT;

Linea tratteggiata: media UE (non disponibile per la zootecnia).

La sfumatura nelle barre degli istogrammi indica, laddove esiste una differenziazione nei pagamenti per singole colture all'interno del raggruppamento colturale, il livello minimo e quello massimo.

Fonte: PSR italiani e Schwarz et al. (2010)

Tabella 2.2 – Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica nelle regioni italiane (euro/ha)

Regione	Seminativi	Ortive	Frutticole	Vite	Olivo	Zootecnia
Abruzzo	150	400	600	600	500	330-380
Basilicata	160	340	460	450	490	80
Calabria	144	441	207-720	450	360	360
Campania	105-143	278-546	307-788	646-714	393-579	0
Emilia Romagna	142-156	270-390	426-750	568-624	426-464	330-385
Friuli Venezia Giulia	280	420	700	650	400	148-680
Lazio	150-300	300-550	290-695	695	355	300
Liguria	180	400	750	700	555	300-310
Lombardia	160	310	570	570	570	320
Marche	90-250	470-540	620-710	400-690	480-550	150-250
Molise	250	300-500	800	800	500	0
PA Bolzano	350-600	600	600-850	850	0	350
PA Trento	260-450	600	450-900	900	450	0
Piemonte	157-175	275-405	324-630	567-630	567-630	316-351
Puglia	96	147-357	456-812	506-770	335	0
Sardegna	110-230	480-481	525-900	485	320	12-314
Sicilia	200	550	530-850	715-850	580	55-340
Toscana	100-230	390	400-700	650	500	87-300
Umbria	140-600	600	500-650	500-650	270-405	60-260
Valle d'Aosta	350	400	900	900	0	450
Veneto	201-237	737	419-591	419	419	184-258

Fonte: Elaborazioni INEA su dati PSR

2.3. Il sostegno alla certificazione

Generalmente, per accedere ai pagamenti per l'introduzione o il mantenimento dell'agricoltura biologica nell'ambito del PSR, le aziende devono dimostrare di aver ottenuto la certificazione ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007. Il Regolamento sullo sviluppo rurale consente alle Autorità di Gestione di compensare gli agricoltori per i costi sostenuti per la certificazione biologica.

Nelle Regioni italiane, è possibile individuare sostanzialmente due differenti approcci ai costi di certificazione. Il criterio seguito dalla maggior parte delle regioni è di sostenere i maggiori costi conseguenti alla certificazione delle produzioni tramite l'adesione alla misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano. Generalmente, tale sostegno copre i costi effettivi sostenuti per la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità (in questo caso il metodo biologico), non può superare i 3.000 euro per anno e per azienda ed è concesso per un periodo massimo di cinque anni. Ciò che cambia tra le diverse Regioni è il tasso di copertura delle spese ammissibili: delle diciannove regioni che hanno deciso di inserire l'agricoltura biologica tra i sistemi di qualità ammissibili a sostegno, tredici hanno fissato un tasso di copertura del

100%²¹. Le restanti regioni hanno applicato tassi variabili tra il 70% e il 90%. Inoltre, alcune regioni hanno scelto di fissare anche una durata minima di adesione al sistema di qualità, generalmente pari a tre anni.

Il secondo approccio, seguito solo dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, consiste nell'internalizzare il sostegno alla certificazione nel pagamento a ettaro della misura 214: computandolo come costo esplicito della giustificazione economica del pagamento, oppure stimandolo tra i costi di transazione della misura.

²¹ Alcune regioni non specificano, nel proprio PSR, il tasso di copertura dei costi di certificazione. In tali casi, si presume che esso sia pari al 100%.



3. Il calcolo dei pagamenti sulla base dei dati RICA²²: i risultati ottenuti

3.1. La Metodologia adottata

Come già anticipato nel capitolo introduttivo, questo lavoro nasce soprattutto dall'esigenza di contribuire ad una valutazione della congruenza dei pagamenti per l'agricoltura biologica per alcune attività produttive agricole. Tale esigenza trae origine, oltre che da un obbligo comunitario, anche dalla constatazione che, nella programmazione 2007-2013, le regioni hanno adottato premi eterogenei anche nel caso di colture e condizioni ambientali simili, causando in alcuni casi differenziali di competitività tra aziende di regioni diverse.

L'analisi qui presentata non ha tuttavia l'ambizione di sostituirsi alle valutazioni della congruenza dei pagamenti per l'agricoltura biologica che le regioni devono effettuare nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020, quanto piuttosto di dimostrare quali sono i limiti e le possibilità di utilizzo dei dati RICA per la stima del livello dei pagamenti per alcune colture.

Stante questo obiettivo, come si vedrà successivamente, saranno illustrati i punti di forza e di debolezza derivanti dall'impiego di tali dati, questi ultimi sostanzialmente riconducibili alla scarsa numerosità del campione RICA per il biologico. Ciò nonostante, i risultati ottenuti possono costituire un utile riferimento in questa nuova fase di programmazione per le Regioni nel processo di determinazione dei pagamenti per le diverse colture o classi colturali, grazie alla capacità dei dati RICA di fotografare le caratteristiche economico-strutturali dei singoli processi produttivi, oltre che aziendali, in maniera piuttosto dettagliata.

La metodologia utilizzata per il calcolo di tali pagamenti agli agricoltori che adottano volontariamente il sistema di produzione biologico fa riferimento innanzitutto alle disposizioni comunitarie e tiene conto dei documenti redatti nell'ambito della Rete Rurale Nazionale: "Metodologia di calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 2014/20"; "Orientamenti comunitari per la definizione della baseline delle misure agro ambientali e climatiche - programmazione 2014/20".

In particolare, il pagamento per l'agricoltura biologica, definito dal Reg. (UE) n. 1305/2013 relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale, è volto a compensare i costi aggiuntivi e i mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti, è concesso per ettaro di superficie agricola ed è caratterizzato da massimali differenziali in relazione alle specie coltivate con metodo biologico. Nel presente lavoro, basato esclusivamente sull'elaborazione dei dati RICA, si sono utilizzati i bilanci parziali relativi ai singoli processi produttivi aziendali per effettuare un confronto tra costi e ricavi delle aziende biologiche e convenzionali e stimare l'ammontare del pagamento a ettaro per l'adozione delle pratiche biologiche. L'obiettivo è di misurare gli oneri (costi

²² RICA: Rete di Informazione Contabile Agricola. La RICA è uno strumento comunitario finalizzato a monitorare la situazione economica delle aziende agricole europee. In Italia fornisce ogni anno i dati economici di un campione rappresentativo di aziende agricole professionali (con produzione orientata al mercato) caratterizzate da una dimensione economica (DE) superiore ai 4.000 euro di produzione lorda standard (valore monetario della produzione) e classificate secondo un determinato Orientamento Tecnico-Economico (OTE). Informazioni dettagliate sono presenti sul sito www.rica.it

aggiuntivi o mancato ricavo) sostenuti dall'agricoltore per *l'adesione* alle pratiche biologiche rispetto a quelle convenzionali che sono state adottate come termine di riferimento (*baseline*).

Da alcuni decenni la RICA rappresenta la sola fonte informativa ufficiale sui redditi e costi di produzione delle aziende agricole italiane. La metodologia di rilevazione e elaborazione dei dati si basa, dal 2008, su un insieme di software e banche dati che fanno riferimento alla "piattaforma" GAIA, che tra le altre informazioni include, in fase di rilevazione, e restituisce, in fase di diffusione dei dati, la presenza di certificazioni (aziendali, di processo, di prodotto), compresa la certificazione biologica (sia in mantenimento che in conversione). Questa informazione presente nel dataset GAIA è stata verificata anche grazie ad un incrocio con l'Elenco degli operatori biologici italiani pubblicato sul sito del SIAN, consentendo l'individuazione del sottocampione di aziende biologiche con sufficiente margine di precisione. Essendo l'informazione relativa all'azienda e non al singolo processo produttivo, si è ipotizzato che un'azienda biologica attui comunque un'agricoltura attenta all'ambiente su tutte le attività realizzate sulla sua superficie. In alcune regioni, tuttavia, il problema è trascurabile, in quanto, nella programmazione 2007-2013, concedevano l'aiuto a titolo della misura 214 esclusivamente alle aziende che si impegnavano a coltivare con il sistema biologico l'intera superficie aziendale. È il caso di Basilicata, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Provincia di Bolzano, Puglia e Sardegna.

In merito alla rappresentatività del fenomeno dell'agricoltura biologica nella RICA, va ricordato che esistono dei limiti legati a diverse ragioni tra le quali l'assenza di riferimenti, nel sistema di ponderazione comunitaria, al metodo di produzione. Inoltre, la classificazione tipologica prevede che la distinzione per OTE e dimensione economica venga fatta sulla base della produzione lorda standard e non su quella specifica legata all'agricoltura biologica. Infine, il limite numerico del campione biologico RICA non permette facilmente di effettuare analisi a un dettaglio ulteriore rispetto a quello nazionale (es. regione, provincia, OTE o DE).

La base del calcolo è costituita dal margine lordo del processo produttivo, dato dalla differenza tra la produzione lorda totale e i costi variabili attribuiti al processo. Come riportato nella bozza del documento della Rete Rurale Nazionale (RRN, 2014) sulla metodologia di calcolo delle misure a capo/superficie per la programmazione 2014-2020, tale indicatore "garantisce il rispetto delle indicazioni comunitarie, secondo le quali non devono essere inclusi nella valutazione aggregati economici riconducibili ai costi fissi. Inoltre, il riferimento al margine lordo incorpora sia gli effetti di costo sia quelli di ricavo". Il confronto fra le aziende convenzionali di riferimento e le aziende biologiche è quindi effettuato come differenza tra i margini lordi colturali dei processi produttivi considerati.

Considerando i citati limiti di rappresentatività della RICA per quanto concerne il sottocampione delle aziende biologiche, le elaborazioni sono state limitate ad alcuni degli ordinamenti produttivi più numerosi presenti all'interno della Banca Dati (BD) RICA on line 2009-2012:

- Arancio
- Olivo
- Frumento Duro
- Erba medica

Dati l'obiettivo del lavoro inizialmente richiamato e la scarsa numerosità del campione RICA per il biologico, si vogliono quantificare gli scostamenti reddituali (in termini di margine lordo ad ettaro) tra i processi produttivi convenzionali e biologici utilizzando una base informativa contabile aziendale diffusa sul territorio nazionale (la RICA) e secondo una metodologia di calcolo omogenea che consenta una comparabilità oggettiva dei risultati territoriali.

Il calcolo è stato effettuato per macroaree geografiche, per cui non vengono evidenziate le eventuali differenze strutturali e economiche dei processi produttivi presi in considerazione nelle singole regioni, che consente di evitare la notevole differenza nei livelli di pagamenti tra regioni limitrofe, come accaduto nelle passate programmazioni (si veda il capitolo 3). Inoltre, l'uso della RICA costituisce comunque una valida base per una successiva modulazione territoriale del pagamento, che tenga conto di altri elementi decisionali (tecniche produttive, condizioni ambientali, ecc.). Il processo di modulazione, tuttavia, esula dagli obiettivi della presente analisi, basata sull'utilizzo delle principali variabili della RICA e sui margini lordi, così come non è stata considerata la necessità di evitare il doppio finanziamento, eventualmente causato dalla concomitante presenza di impegni *greening* compensati attraverso i pagamenti diretti (si veda il capitolo 1), questione da affrontare in fase di giustificazione dei pagamenti. Si fa presente che l'eventuale riduzione del pagamento volta a evitare il doppio finanziamento va effettuata a livello del pagamento calcolato e non di quello concesso.

3.2. La RICA per la valutazione dei costi e dei ricavi dell'agricoltura biologica

La RICA è un'indagine campionaria annuale avviata in maniera omogenea in tutti i paesi dell'UE dal 1965 con l'obiettivo di determinare i risultati economico-contabili delle aziende agricole. Dal 2003 la partecipazione delle aziende all'indagine RICA è su base non più volontaria ma casuale e risponde a un piano di selezione rappresentativo delle diverse tipologie produttive (Ordinamento Tecnico Economico – OTE) e dimensionali (Unità di Dimensione Economica – UDE) a livello di regione amministrativa. Questo garantisce il rispetto dei requisiti probabilistici e consente la stima dell'errore di campionamento statistico a livello nazionale e regionale.

In Italia la RICA è gestita dall'INEA, che si avvale per la rilevazione e il controllo dei dati delle proprie sedi regionali e, a partire dal 2008, ha adottato l'applicativo GAIA per la raccolta e l'elaborazione dei dati. Attraverso questa indagine, che annualmente rileva dati strutturali, contabili e economici su un campione di circa 11.000 aziende, vengono raccolte anche informazioni aggiuntive rispetto a quelle istituzionali richieste dalla Commissione europea. Tale ricchezza informativa la rende preziosa per la realizzazione di un gran numero di analisi in ambito agricolo.

Le informazioni di carattere strutturale riguardano le dimensioni fisiche delle aziende e l'impiego dei fattori produttivi, terra e lavoro in particolare. Le informazioni di tipo economico e contabile riguardano, invece, sia la situazione patrimoniale (fonti e impieghi finanziari delle aziende agricole) che i risultati gestionali dell'azienda. In particolar modo, sono raccolti dati sui valori della produzione (nelle sue componenti), sui costi di produzione e sui redditi delle aziende agricole. È importante sottolineare che la RICA italiana, a differenza di quella degli altri Stati Membri, prevede un'allocatione dei ricavi e dei costi tra i diversi processi produttivi. Pertanto è possibile conoscere sia il risultato dell'azienda nel suo complesso che i margini lordi relativi alle diverse coltivazioni o tipologie di allevamento presenti in azienda.

Sono rilevati anche i contributi percepiti dalle aziende agricole (comunitari, nazionali e regionali), il cui schema è aggiornato annualmente in base alle eventuali modifiche delle politiche comunitarie, nazionali e regionali. Riguardo al primo pilastro sono disponibili sia le sovvenzioni relative al pagamento unico (PUA) che l'aiuto accoppiato relativo alla qualità delle produzioni (art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009), mentre per il secondo pilastro la RICA registra gli importi percepiti per tutte le misure di sviluppo rurale (non si ha, tuttavia, la distinzione per tipo di azione nell'ambito della singola misura).

L'interesse dell'utilizzo della RICA per il confronto tra processi convenzionali e biologici deriva dal fatto che, tra le caratteristiche aziendali rilevate in GAIA, c'è quella relativa all'adesione ai sistemi di certificazione, tra i quali quello previsto dal disciplinare per l'agricoltura biologica. Ne deriva che, annualmente, può essere isolato dall'intero campione nazionale un raggruppamento di aziende biologiche, di cui possono essere analizzati non solo i costi e i ricavi aziendali ma anche i margini lordi dei processi produttivi.

Come già evidenziato, tra i limiti legati all'utilizzo della RICA per l'analisi dei risultati economici e delle caratteristiche strutturali delle aziende biologiche, vi è l'assenza, in alcuni casi, dell'indicazione di quali siano i processi presenti in azienda gestiti con il metodo di produzione biologica. Si assume, quindi, che l'azienda sia integralmente biologica. Inoltre, c'è da tener presente la non rappresentatività della RICA per l'agricoltura biologica, non essendo il campione disegnato per questo fine. Per analisi a livello sub-regionale potrebbero non essere sufficientemente rappresentate le aziende biologiche a causa della bassa numerosità del sotto-campione. È altresì importante considerare che, nella RICA, il costo del lavoro è attribuito all'azienda e non al processo produttivo al quale si imputa soltanto il numero di ore necessarie che sono moltiplicate per un salario orario medio. Pertanto, il dato della RICA può essere integrato con calcoli specifici inerenti alla stima del costo del lavoro nel caso di tecniche biologiche o convenzionali. Nell'analisi, laddove possibile, si è integrato il dato RICA con stime esogene.

Inoltre nelle aziende RICA non sempre sono rilevati i costi di certificazione: la RICA, infatti, non è una completa contabilità aziendale e la maggior parte delle aziende agricole italiane non ha obblighi contabili per cui non è possibile individuare e controllare ogni singolo rapporto dell'azienda con il mercato. Nell'utilizzo del database per la giustificazione economica dei pagamenti è opportuna una quantificazione di tali costi sulla base di fonti informative esterne alla RICA (tariffari degli enti di certificazione più diffusi sul territorio, ad esempio). Analoga considerazione vale per i costi di transazione, difficilmente quantificabili, per l'inclusione dei quali si sono considerati dati di letteratura.


3.3. Distribuzione territoriale dei processi produttivi considerati

L'analisi della diffusione sul territorio dei processi produttivi biologici in esame ha indotto al loro raggruppamento in macroaree sulla base dell'ipotesi che all'interno della stessa macroarea le tecniche produttive siano simili e comparabili. Ovviamente si tratta di un'ipotesi talvolta non verificata nella realtà ma che, per questioni di semplificazione e di numerosità dei casi esaminati, è risultata utile nelle elaborazioni. La Figura 3. mostra la distribuzione territoriale delle colture considerate.

- Per il frumento duro sono state individuate due aree: Centro e Sud. L'area Centro include la Toscana, l'Umbria e le Marche, mentre all'area Sud appartengono Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
- Per l'olivo sono state determinate due aree: Centro e Sud (Calabria esclusa per la peculiarità delle tecniche produttive). L'area Centro comprende Lazio, Toscana, Umbria e Marche mentre l'area Sud coincide con tutte le regioni meridionali, incluse le isole.
- Per l'arancio si sono considerate le regioni meridionali di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, che costituiscono l'area Sud.
- Per l'erba medica è stata considerata un'unica macroarea che include Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo.

Il confronto è stato fatto tra aziende biologiche e aziende convenzionali di riferimento appartenenti alla medesima macroarea.

Figura 3.1 – Diffusione territoriale degli ordinamenti produttivi biologici presi in considerazione



3.4. Variabili prese in considerazione e metodologia di calcolo

3.4.1. Selezione delle aziende

Il pagamento per l'agricoltura biologica va a compensare i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dagli impegni assunti, ma limitatamente a quelli che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori di condizionalità definiti nel Reg. (CE) n. 73/2009, prima, e nel Reg. (UE) n. 1306/2013, nell'attuale fase di programmazione 2014-2020. Questi ultimi elementi costituiscono quindi la *baseline* per le aziende biologiche con le quali operare il confronto. Nella programmazione 2014-2020 gli elementi di *baseline* riguardano, oltre ai requisiti obbligatori di condizionalità sopra richiamati e a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale, in sostanziale continuità rispetto alla precedente programmazione, i seguenti punti:

- il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività agricola (Reg. (UE) n. 1307/2013, art. 4, lettera c), punti ii) e iii))
- il rispetto di requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

La possibilità di selezionare l'effettiva *baseline*, caratterizzata da requisiti più stringenti rispetto a quelli della programmazione 2007-2013, dovrebbe ragionevolmente portare a una diminuzione delle differenze risultanti dal confronto, di cui tenere conto nella definizione del livello di pagamento. Tuttavia, è evidente la difficoltà di isolare le aziende che rispettino i principi sopra enunciati per la definizione del livello di riferimento o *baseline*, dal momento che sono disponibili i dati relativi ad anni precedenti il recepimento della Dir. (CE) 2009/128 e in cui non erano fissati i criteri e le attività minime stabiliti ai sensi dell'art. 4, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Per la definizione del controfattuale, quindi, sono state considerate nella *baseline* le aziende RICA convenzionali che hanno percepito contributi a titolo del I Pilastro e/o del II Pilastro relativamente alle misure zone svantaggiate (misure 211 e 212), aree Natura 2000 e aree soggette alla direttiva quadro sulle acque (213), pagamenti agroambientali (214) e benessere degli animali (215), nel rispetto dei soli requisiti di condizionalità e di eventuali altri atti legislativi nazionali applicabili.

3.4.2. Variabili considerate nel calcolo

L'analisi dei margini lordi si è basata sui dati della banca dati RICA degli ultimi quattro anni disponibili (2009-2012) dalla quale sono state estratte le seguenti variabili:

- Superficie Agricola Utilizzata (SAU; ettari)
- Resa (produzione fisica per ettaro; quintali/ettaro)
- Prezzo (rapporto tra il valore della produzione venduta e/o trasformata e la quantità venduta e/o trasformata; Euro/quintale)

- Produzione lorda per ettaro di superficie²³ (Euro/ettaro)
- Costi variabili per ettaro di SAU (Euro/ettaro) che includono i costi per sementi, concimi e fertilizzanti, mezzi di difesa, acqua per irrigazione, assicurazione, energia (combustibile, elettricità, riscaldamento), commercializzazione, contoterzismo e altri costi (materiali per la protezione, paleria, substrati, altri mezzi tecnici).

Altre voci di costo aggiunte alle variabili della RICA sono costituite dai costi di certificazione e dai costi di transazione, stimati da fonti esterne alla RICA. Per quanto riguarda i primi, la cui entità varia molto in funzione delle colture, delle regioni e degli enti certificatori, si è considerato un tariffario unico (quello di Bioagricert relativo al 2011)²⁴. I costi di transazione, invece, non essendo contabilizzati nella RICA, sono stati calcolati come media dei costi di presentazione della domanda di ammissione e di conferma rilevati in un'indagine campionaria (MIPAAF, 2013). Si è inoltre imposto che i costi di transazione non superino il 20% dell'importo massimo previsto per ettaro, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il margine lordo è determinato dalla differenza tra i ricavi e i costi (inclusi i costi di transazione). La differenza fra i valori calcolati per i processi produttivi biologici e convenzionali dà la misura del differenziale di reddito che giustifica l'erogazione del premio per la conduzione dell'azienda secondo il metodo biologico. A questo differenziale si è aggiunto quello relativo al costo del lavoro, calcolato separatamente attraverso un'analisi delle tecniche produttive in regime sia biologico che convenzionale. Un limite della RICA, infatti, è quello di riportare il costo del lavoro per l'intera azienda e non per i singoli processi produttivi praticati. Pertanto, il calcolo è stato effettuato separatamente, considerando l'importanza che tale costo ha nella definizione del pagamento da corrispondere agli agricoltori biologici. Talvolta, inoltre, la pratica richiede che molte operazioni siano effettuate manualmente e non meccanicamente. Infine, i minori trattamenti previsti per l'agricoltura biologica consentono un risparmio nei costi del lavoro.

Per migliorare l'analisi e evitare che dati anomali potessero influenzare le medie, si è proceduto all'eliminazione degli *outliers*, individuati con la tecnica dell'analisi univariata basata sulla deviazione standard e definita come:

$$x \pm 2 SD$$

Gli *outliers* sono stati individuati per il margine lordo per ettaro di superficie, in quanto questo tiene conto sia della produttività che dei costi. In entrambi i gruppi di aziende, biologiche e convenzionali, gli *outliers* sono stati individuati per ogni anno, per ogni area e limitatamente a ciascun processo.

Al fine di evitare distorsioni nelle elaborazioni, la media tra gli anni è stata calcolata come media delle medie: per ciascun processo, sono stati quantificati prima i valori medi delle

²³ In particolare, la produzione lorda rappresenta il valore della produzione al lordo dei reimpieghi (produzione venduta, trasformata, reimpiegata, variazioni di magazzino).

²⁴ Secondo il tariffario Bioagricert, un'azienda che vuole far certificare i propri prodotti come biologici paga un costo fisso annuo di 250 Euro (con richiesta di certificato di licenza) e un costo per ettaro di 12 Euro, per seminativi, foraggiere e olivo, e di 18 Euro per le frutticole.

variabili considerate per ogni singolo anno e poi la media dei valori ottenuti in ciascuno dei quattro anni.

3.5. Risultati

Le aziende biologiche sono caratterizzate da una maggiore superficie media rispetto a quella delle convenzionali, caratteristica che influenza i risultati economici aziendali. Il confronto è stato fatto principalmente tra i margini lordi per ettaro di superficie e non sono stati inclusi nel calcolo i costi fissi aziendali.

3.5.1. *Frumento duro*

In Italia, nel 2011, oltre il 40% della superficie destinata a colture cerealicole è dal investita a frumento (ISTAT, 2012). Una particolare importanza è rivestita dal frumento duro, coltivato su circa 1,2 milioni di ettari (circa il 30% dell'area cerealicola nazionale) e diffuso soprattutto al centro e al sud. Più precisamente, la superficie da investita a frumento duro nelle regioni centrali è pari a 258.744 ettari (22% della superficie totale nazionale), mentre la restante parte si concentra al sud, dove le regioni maggiormente vocate sono la Sicilia (295.690 ettari, il 25% del totale) e la Puglia (272.750 ettari, il 23% del totale).

Considerando la diffusione della coltura sul territorio nazionale, il confronto fra processi produttivi biologici e convenzionali ha riguardato alcune regioni del centro (Toscana, Umbria e Marche) e del sud (Molise, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia). Per semplificare, il calcolo del costo del lavoro a ettaro per i due processi produttivi è stato esteso a tutte le aree, considerandole omogenee da questo punto di vista (Tabella 3.1). Come già sottolineato, l'assenza di questa informazione nel database della RICA ha costretto a un calcolo separato dei costi del lavoro nel processo biologico e convenzionale. Nelle tabelle di sintesi (Tabella 3.2), sono riportati solo i differenziali di costo. Nel caso del frumento duro, il costo del lavoro per ettaro è maggiore nel processo biologico a causa di un maggior costo per l'epicatura rispetto a quello della tecnica convenzionale, che però prevede una concimazione e un diserbo in più. Da tener presente che la semina in alcune aree avviene per mezzo dello spandiconcime per cui le ore di lavoro, i costi e il numero delle operazioni possono variare in funzione della tipologia di semina. Dal confronto è emerso un differenziale medio di 80 Euro per ettaro.

Tabella 3.1 – Calcolo del costo del lavoro per il frumento duro biologico e convenzionale (n.; euro; h/ha)

Tipologia di operazione	Frumento duro biologico					Frumento duro convenzionale				
	Operazioni	Durata operazione	Durata totale	Costo operazione	Costo totale	Operazioni	Durata operazione	Durata totale	Costo operazione	Costo totale
	n.	ore/ha	ore/ha	Euro/ha	Euro/ha	n.	ore/ha	ore/ha	Euro/ha	Euro/ha
Aratura profonda	1	3,0	3,0	120	120	1	3,0	3,0	120	120
Erpicatura*	3	1,2	3,6	70	210	1	1,2	1,2	70	70
Concimazione	1	0,5	0,5	35	35	2	0,5	1,0	35	70
Semina con seminatrice	1	1,2	1,2	70	70	1	1,2	1,2	70	70
Diserbo	0	0,4	-	25	-	1	0,4	0,4	25	25
Mietitrebbiatura	1	2,5	2,5	110	110	1	2,5	2,5	110	110
Totale			10,8		545			9,3		465
Δ^{bio-conv} costo del lavoro: 80 Euro/ha										

*Utilizzo di erpici a dischi o a denti elastici

Fonte: Elaborazioni INEA su rilevazioni in campo

Per quanto riguarda il confronto sui risultati economici, in linea generale, in entrambe le macroaree prese in considerazione, i valori della produzione lorda totale nelle aziende biologiche risultano inferiori (a causa delle minori rese) a quelli delle aziende convenzionali. Relativamente ai costi variabili, invece, i processi biologici presentano valori inferiori rispetto a quelli dei processi convenzionali. In entrambe le macroaree, inoltre, la superficie media delle aziende biologiche è più grande di quella delle aziende con processi produttivi convenzionali.

Nelle aziende delle regioni del centro Italia (Tabella 3.2), i costi variabili a ettaro rilevati per le aziende biologiche risultano inferiori di circa il 17% rispetto alle aziende convenzionali e incidono in misura minore sul valore della produzione (37% per le biologiche, 41% per le convenzionali). Tra i costi variabili delle aziende biologiche, risultano decisamente contenuti quelli destinati alla difesa mentre, per le sementi, i costi sono maggiori rispetto a quelli delle convenzionali. Se si considerano i costi di certificazione e di transazione, il differenziale di margine lordo tra i due processi produttivi risulta essere pari a 55 Euro/ettaro, mentre, se, opportunamente, si tiene conto del lavoro, il maggior costo per la tecnica biologica su un ettaro di frumento duro sale a 135 Euro/ha²⁵.

Tabella 3.2 – Risultati per il frumento duro, Area Centro Italia (media 2009-2012; euro/ha)

	Biologiche	Convenzionali	% Δbio-conv
N. osservazioni	52	522	
N. outliers	5	46	
% outliers	9	9	
SAU	20	23	-10,4
Resa	38	42	-9,5
Produzione lorda totale	931	1.010	-7,8
Costi variabili	343	414	-17,1
Concimi	92	112	-17,9
Difesa	25	55	-53,3
Sementi	69	59	16,0
Costi di certificazione	24	0	
Costi di transazione	22	0	
Margine Lordo	542	597	-9,2
Δbio-conv Margine lordo	-55		
Δbio-conv Costo del lavoro	80		
Δbio-conv Margine lordo totale: - 135 Euro/ha			

Fonte: ns elaborazioni su Database RICA on line

Anche nelle regioni del Sud Italia (Tabella 3.3) gli appezzamenti investiti a frumento duro biologico presentano dimensioni più grandi rispetto a quelle delle aziende convenzionali (+35%). Le rese sono invece inferiori, come pure la produzione lorda totale. Analogamente alla

²⁵ E' comunque auspicabile includere il costo di certificazione del processo biologico nel calcolo del livello dei pagamenti, perché, in questo modo, l'azienda che aderisce alla Misura 11 (agricoltura biologica) può evitare di fare domanda anche per aderire alla Misura 3 (sistemi di qualità alimentare) per compensare in tutto o in parte i costi di certificazione e controllo da parte del relativo organismo di certificazione. Quest'ultima misura, quindi, potrebbe essere riservata alle sole aziende biologiche che non aderiscono alla Misura 11.

macroarea del centro, i costi variabili a ettaro dei processi produttivi biologici risultano inferiori rispetto a quelli dei processi convenzionali (-16%) e incidono per il 36% sul valore della produzione (40% per le convenzionali). Come per il Centro Italia, le spese per la difesa nelle aziende biologiche sono minori, mentre i costi per le sementi risultano maggiori. Se si tiene conto del maggior costo del lavoro nelle aziende biologiche, il differenziale di margine lordo si attesta intorno ai 119 Euro/ha.

Tabella 3.3 – Risultati per il frumento duro, Area Sud Italia (media 2009-2012; euro/ha)

	Biologiche	Convenzionali	% Δbio-conv
N. osservazioni	110	735	
N. outliers	9	45	
% outliers	8	6	
SAU	23	17	35,0
Resa	28	32	-11,4
Produzione lorda totale	742	786	-5,6
Costi variabili	265	315	-15,9
Concimi	55	68	-18,9
Difesa	18	32	-44,5
Sementi	33	27	24,1
Costi di certificazione	23	0	
Costi di transazione	22	0	
Margine Lordo	431	471	-8,4
Δbio-conv Margine lordo	-39		
Δbio-conv Costo del lavoro	80		
Δbio-conv Margine lordo totale: -119 Euro/ha			

Fonte: ns elaborazioni su Database RICA on line

3.5.2. Arancio

La coltivazione dell'arancio è presente prevalentemente in Calabria, Puglia, Basilica e Sicilia. In queste regioni la superficie coltivata ad arancio rappresenta, nel 2011, il 55% del totale della superficie agrumicola ed è pari a 101.498 ettari, di cui il 59% è localizzato in Sicilia, seguita da Calabria (22%), Puglia e Basilicata, con il 6% in entrambi i casi (ISTAT, 2011).

Il calcolo del costo del lavoro nelle due tecniche produttive ha messo in evidenza un differenziale negativo, ovvero un maggior costo per la coltivazione di un ettaro di aranceto convenzionale (Tabella 3.4). I motivi sono da ricercare soprattutto nel maggior numero di trattamenti e di concimazioni rispetto al processo biologico che, invece, ha un costo maggiore di erpicatura e trinciatura residui. Il risparmio di costi nella pratica biologica è quantificato in 25 Euro/ettaro.

Tabella 3.4 – Calcolo del costo del lavoro per l'arancio biologico e convenzionale (euro/ha)

Tipologia di operazione	Arancio biologico					Arancio convenzionale				
	Operazioni	Durata operazione	Durata totale	Costo operazione	Costo totale	Operazioni	Durata operazione	Durata totale	Costo operazione	Costo totale
	n.	ore/ha	ore/ha	Euro/ha	Euro/ha	n.	ore/ha	ore/ha	Euro/ha	Euro/ha
Erpicoltura/fresatura	2	1,5	3,0	35	70	1	1,5	1,5	35	35
Trattamenti	2	0,5	1,0	25	50	3	0,5	1,5	25	75
Concimazione	1	0,5	0,5	35	35	3	0,5	1,5	35	105
Potatura*	0,5	128,0	64,0	560	280	0,5	128,0	64,0	560	280
Trinciatura residui	2	1,5	3,0	60	120	1	1,5	1,5	60	60
Diserbo terreno	0	0,5	-	25	-	1	0,5	0,5	25	25
Raccolta	1	35,0	35,0	306	306	1	35,0	35,0	306	306
Totale	8,5		106,5		861	10,5		105,5		886
Δ^{bio-conv} costo del lavoro: -25 Euro/ha										



Il confronto fra i dati strutturali e economici dei due processi produttivi mette in evidenza una minima differenza dimensionale (Tabella 3.5) e una resa leggermente più elevata per i frutteti biologici. Al contrario, il valore della produzione per ettaro è decisamente minore nelle aziende biologiche rispetto a quelle convenzionali (-13%). Il motivo sarebbe legato ai prezzi più bassi del prodotto biologico che lascerebbe ipotizzare la mancanza di un riconoscimento del prodotto certificato sul mercato rispetto al convenzionale.

Un'altra differenza importante riguarda i costi variabili: benché in valore assoluto siano più contenuti nei processi produttivi biologici (-15%), questi incidono sulla produzione lorda in modo sostanzialmente equivalente nei due sistemi produttivi. Si osserva, inoltre, come i costi relativi a concimazione e difesa, che pesano per più del 50% sui costi variabili in entrambi i sistemi produttivi, risultino decisamente minori nelle biologiche.

Se si considerano i costi di certificazione e i costi di transazione, il differenziale di margine lordo si attesta sui 696 Euro/ettaro, che scendono a 671 Euro/ettaro se si include il minor costo del lavoro calcolato per il processo biologico.

Tabella 3.5 – Risultati per l'arancio, Area Sud Italia (media 2009-2012; euro/ha)

	Biologiche	Convenzionali	% $\Delta^{\text{bio-conv}}$
N. osservazioni	67	146	
N. outliers	4	7	
% outliers	6	5	
SAU	6	5	17,6
Resa	213	211	1,3
Produzione lorda totale	5.062	5.831	-13,2
Costi variabili	885	1.044	-15,2
<i>Concimi</i>	307	394	-22,0
<i>Difesa</i>	191	246	-22,3
Costi di certificazione	63	0	
Costi di transazione	22	0	
Margine Lordo	4.092	4.788	-14,5
$\Delta^{\text{bio-conv}}$ Margine lordo	-696		
$\Delta^{\text{bio-conv}}$ Costo del lavoro	-25		
$\Delta^{\text{bio-conv}}$ Margine lordo totale: -671 Euro/ha			

Fonte: ns elaborazioni su Database RICA on line

3.5.3. Olivo

In termini di numerosità di aziende, l'olivicoltura è la coltivazione maggiormente diffusa sul territorio nazionale e presenta caratteristiche specifiche legate alle diverse aree di coltivazione. Nel 2011, la superficie olivicola nazionale copre 1.157.836 ettari (ISTAT, 2012). Il 63% di tale superficie si concentra in tre regioni (Puglia, Calabria e Sicilia), mentre le regioni del centro rappresentano il 19% della superficie olivicola nazionale. Sebbene in misura contenuta, anche nelle regioni settentrionali è presente l'olivicoltura, soprattutto in Liguria, dove la superficie olivicola è pari all'1,4% dell'olivicola nazionale ma rappresenta il 25% della superficie agricola regionale (Istat, 2011).

Considerata la diffusione della coltura e le differenze fra le regioni, le analisi economiche sui processi produttivi sono state fatte per due macroaree: il centro Italia (Toscana, Lazio, Umbria e Marche) e il sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata Sicilia e Sardegna). Dalla macroarea del meridione è stata esclusa la Calabria, caratterizzata da rese piuttosto elevate e non confrontabili con il resto delle regioni considerate.

Dal calcolo del costo del lavoro (esteso a tutte le regioni) emerge un minor costo per i processi produttivi biologici rispetto a quelli convenzionali, attribuibili principalmente a un risparmio sui costi di erpicatura e fresatura e sui costi per i trattamenti. Il differenziale calcolato è pari a 165 Euro/ettaro.

Tabella 3.6 – Calcolo del costo del lavoro per l'olivo biologico e convenzionale (n.; h; euro/ha)

Tipologia di operazione	Olivo biologico					Olivo convenzionale						
	Operazioni		Durata	Durata	Costo	Costo	Operazioni		Durata	Durata	Costo	Costo
	n.	ore/ha	operazione	totale	operazione	totale	n.	ore/ha	operazione	totale	operazione	totale
Erpicatura/fresatura	2	3,0		6,0	35	70	3	3,0		9,0	35	105
Trattamenti	0	1,2		-	70	-	2	1,2		2,4	70	140
Concimazione	1	0,5		0,5	35	35	1	0,5		0,5	35	35
Potatura*	0,5	1,2		0,6	70	35	0,5	1,2		0,6	70	35
Trinciatura residui	1	0,4		0,4	25	25	1	0,4		0,4	25	25
Diserbo terreno	1	1,0		1,0	10	10	0					
Raccolta*	1	200,0		200,0	1.750	1.750	1	200,0		200,0	1.750	1.750
Totale				208,5		1.925				212,9		2.090
Δ^{bio-conv} costo del lavoro: -165 Euro/ha												

*La potatura viene calcolata su base biennale

Fonte: Elaborazioni INEA su rilevazioni in campo

Nelle aree del Centro Italia gli appezzamenti medi di olivo biologico sono molto più grandi rispetto a quelli delle aziende convenzionali (do risulta pari a 213 €/ettaro).

Tabella 3.7). Le rese dell'olivo biologico sono ancora inferiori e, di conseguenza, anche la produzione lorda totale risulta più bassa rispetto a quella del processo produttivo convenzionale (-18%). Analogamente, i costi variabili sono inferiori nelle aziende con olivicoltura biologica e principalmente per le spese minori in concimi (-35%) e mezzi di difesa (-39%). In entrambe le tecniche, i costi incidono in modo equivalente sulla produttività (circa 21%).

Se si considerano i costi di certificazione, i costi di transazione e il minor costo del lavoro per i processi biologici, il differenziale di margine lordo risulta pari a 213 €/ettaro.

Tabella 3.7 – Risultati per l'olivo, Area Centro Italia (media 2009-2012; euro/ha)

	Biologiche	Convenzionali	% $\Delta^{bio-conv}$
N. osservazioni	142	892	
N. outliers	9	47	
% outliers	6	5	
SAU	5	3	86,6
Resa	28	35	-19,8
Produzione lorda totale	1.707	2.087	-18,2
Costi variabili	355	439	-19,2
<i>Concimi</i>	102	158	-35,4
<i>Difesa</i>	81	134	-39,2
Costi di certificazione	60	0	
Costi di transazione	22	0	
Margine Lordo	1.269	1.648	-23,0
$\Delta^{bio-conv}$ Margine lordo	-378		
$\Delta^{bio-conv}$ Costo del lavoro	-165		
$\Delta^{bio-conv}$ Margine lordo totale: -213 Euro/ha			

Fonte: ns elaborazioni su Database RICA on line

Anche nelle regioni del Sud Italia, Calabria esclusa, i dati mostrano un valore della produzione a ettaro inferiore nelle aziende biologiche rispetto a quello delle convenzionali, dovuta essenzialmente alle rese inferiori, che generano un differenziale del valore della produzione pari al 15%. Diversamente da quanto rilevato nel Centro Italia, i costi variabili sono lievemente più contenuti nelle aziende biologiche che non i quelle convenzionali (-5%). Considerando le altre componenti di costo (certificazione, transazione e costo del lavoro), si arriva a un differenziale di margine lordo pari a 107 Euro/ettaro.

Tabella 3.8 – Risultati per l'olivo, Area Sud Italia (media 2009-2012; euro/ha)

	Biologiche	Convenzionali	% $\Delta^{\text{bio-conv}}$
N. osservazioni	209	1.415	
N. outliers	17	83	
% outliers	8	6	
SAU	10	4	136,8
Resa	34	40	-15,0
Produzione lorda totale	1.300	1.528	-14,9
Costi variabili	338	354	-4,4
<i>Concimi</i>	123	145	-14,7
<i>Difesa</i>	71	90	-20,7
Costi di certificazione	38	0	
Costi di transazione	22	0	
Margine Lordo	902	1.174	-23,1
$\Delta^{\text{bio-conv}}$ Margine lordo	-272		
$\Delta^{\text{bio-conv}}$ Costo del lavoro	-165		
$\Delta^{\text{bio-conv}}$ Margine lordo totale: -107 Euro/ha			

Fonte: ns elaborazioni su Database RICA on line

3.5.4. Erba medica

In Italia, nel 2011, circa il 40% delle foraggere avvicendate è rappresentato dall'erba medica (ISTAT, 2012). Il 75% della superficie nazionale interessata da questa coltura è localizzato in alcune regioni del Centro Italia, selezionate per l'analisi. Più precisamente il 40% della superficie è situato in Emilia-Romagna, seguita da Marche (10%), Lazio (8%), Umbria (6,5%) e Toscana (6%; Istat, 2011). Se si guarda alle caratteristiche strutturali medie degli appezzamenti, la superficie investita a erba medica nelle aziende biologiche è circa il doppio rispetto a quella delle convenzionali (Tabella 3.9). Le aziende biologiche realizzano una produzione lorda minore, sempre imputabile alle minori rese, mentre i costi variabili, decisamente inferiori nelle aziende biologiche, pesano per il 16% sul valore della produzione contro il 19% relativo alle convenzionali. Si hanno costi minori soprattutto per i mezzi di difesa e i concimi. Se si considerano i costi di transazione e di certificazione, il differenziale tra i due processi considerati si attesta sui 114 Euro/ettaro. Con riferimento all'erba medica, non sono stati considerati i costi del lavoro in quanto, se non coltivata in irriguo, non esistono differenze tra il metodo di produzione biologico e quello convenzionale. La RICA, inoltre, consente di distinguere se la coltivazione, in questo caso dell'erba medica, sia in asciutto o in irriguo, ma poi non rileva i relativi costi variabili in modo differenziato. Si è sostanzialmente assunto, pertanto, che la coltivazione sia in asciutto, per cui le operazioni da effettuare, a cui è legato il costo del lavoro, sono le stesse sia per il bio che per il convenzionale.

Tabella 3.9 – Risultati per l'erba medica, Area Centro Italia (media 2009-2012; euro/ha)

	Biologiche	Convenzionali	% $\Delta^{\text{bio-conv}}$
N. osservazioni	152	882	
N. outliers	5	42	
% outliers	3	5	
SAU	25	13	97,2
Resa	70	77	-10,1
Produzione lorda totale	656	769	-14,7
Costi variabili	102	145	-29,5
<i>Concimi</i>	19	36	-47,5
<i>Difesa</i>	2	9	-79,8
<i>Sementi</i>	26	31	-14,6
Costi di certificazione	22	0	
Costi di transazione	22	0	
$\Delta^{\text{bio-conv}}$ Margine lordo	510	624	-18,3
$\Delta^{\text{bio-conv}}$ Margine lordo totale: -114 Euro/ha			

Fonte: Elaborazioni INEA su Database RICA on line

3.6. Conclusioni

Al di là delle differenze in valore riscontrate tra i risultati di ciascun processo produttivo dovute alle peculiarità colturali, l'analisi ha evidenziato che, in tutti i processi produttivi analizzati e in tutte le aree prese in considerazione, le rese produttive delle aziende biologiche sono inferiori rispetto a quelle delle convenzionali. Nell'analisi non si sono evidenziati i prezzi dei prodotti in quanto dipendenti dall'area considerata e dai mercati. In linea di massima, non sono sempre superiori per l'agricoltura biologica come ci si potrebbe aspettare, anche per il fenomeno diffuso in alcune aree di vendita del biologico come convenzionale. Essendo però il valore della produzione lorda totale sempre inferiore per le aziende agricole biologiche, si può dedurre che, dal lato dei ricavi, sono le minori rese a influenzare gli introiti delle aziende.

I costi variabili, inoltre, sono sempre inferiori nelle aziende biologiche rispetto a quelle convenzionali, sebbene con una diversa incidenza sul valore della produzione. Come atteso, decisamente più bassi sono i costi per concimi e fertilizzanti, mentre risultano maggiori i costi per le sementi (nelle colture che ne fanno uso).

I margini lordi a ettaro di superficie, definiti dalla differenza tra il valore della produzione e i costi variabili, risultano minori nelle aziende biologiche. C'è da tener presente che, nel calcolo del differenziale, sono stati considerati anche i costi di transazione e i costi di certificazione. Il dato sui costi di transazione è stato applicato considerando una media nazionale calcolata su base campionaria (MIPAAF, 2013). Localmente, quindi, il valore può cambiare in funzione delle componenti considerate nella definizione. I costi di certificazione sono invece stati calcolati considerando un tariffario unico per tutti ma, anche in questo caso, occorre tener conto dei tariffari degli enti certificatori presenti in zona.

Nonostante i limiti di rappresentatività della RICA impediscano un confronto dettagliato dal punto di vista territoriale, la metodologia adottata nel presente lavoro può costituire un utile riferimento per le regioni impegnate nella giustificazione dei pagamenti per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020. Naturalmente, nel caso in cui i processi produttivi

siano caratterizzati da tecniche produttive molto diverse, è auspicabile che all'interno di una stessa regione si proceda ad una ulteriore zonizzazione per evitare sovrastime o sottostime dei pagamenti.



4. Conclusioni

Il lavoro presentato ha il principale obiettivo di analizzare come i pagamenti per l'agricoltura biologica siano stati quantificati e modulati nella precedente programmazione per lo Sviluppo Rurale 2007-2013 e di proporre alcuni esempi di calcolo dei pagamenti per il prossimo periodo 2014-2020, basati sull'utilizzo della banca dati RICA.

L'esigenza di riflettere sulla quantificazione dei pagamenti nasce dall'evidente estrema eterogeneità dei premi corrisposti agli agricoltori che adottano tecniche di produzione biologica. Tale eterogeneità, se, da un lato, ha determinato una disparità di trattamento tra agricoltori di regioni diverse (anche limitrofe) ma caratterizzate da condizioni pedoclimatiche, tecnico-economiche e di mercato simili, dall'altro, potrebbe aver generato delle rendite non giustificate (nel caso di premi troppo elevati) o una sotto-compensazione (nel caso di premi troppo bassi) degli agricoltori biologici. Entrambe le situazioni (sovra o sotto-compensazione) sarebbero da evitare in quanto la prima, oltre alle rendite, ha un effetto distorsivo sulla concorrenza tra agricoltori di regioni diverse, mentre la seconda riduce il livello di adesione alla misura. Al di là delle differenze in valore riscontrate tra i risultati di ciascun processo produttivo dovute alle peculiarità colturali, l'analisi ha evidenziato che, in tutti i processi produttivi analizzati e nelle diverse aree considerate, le rese produttive delle aziende biologiche sono inferiori rispetto a quelle delle convenzionali, influenzandone i risultati economici. I prezzi per i prodotti biologici, infatti, in generale più elevati di quelli derivanti dall'agricoltura convenzionale, solo in qualche caso sono risultati inferiori, in quanto, in alcune aree, le produzioni biologiche sono vendute come convenzionali. I costi variabili sono, nella maggior parte dei casi, inferiori nelle aziende biologiche rispetto a quelle convenzionali, sebbene con una diversa incidenza sul valore della produzione. Come atteso, sono decisamente più bassi i costi per concimi e fertilizzanti, mentre risultano maggiori i costi per le sementi biologiche. Il costo della manodopera, infine, stimato separatamente in base a indagini di campo, non presenta differenze significative tra processi produttivi biologici e convenzionali: il costo per il maggior numero di trattamenti nell'agricoltura convenzionale è compensato da un numero maggiore di lavorazioni che interessano l'agricoltura biologica.

Il calcolo dei pagamenti ha tenuto conto anche dei costi di transazione (MIPAAF, 2013) e dei costi di certificazione, stimati considerando un tariffario unico per tutte le aree considerate.

I risultati ottenuti mettono in evidenza che i margini lordi a ettaro di superficie, ottenuti dalla differenza tra il valore della produzione e i costi (costi variabili, manodopera, costi di transazione e certificazione) risultano minori nelle aziende biologiche.

Nonostante i limiti di rappresentatività della RICA impediscano un confronto dettagliato dal punto di vista territoriale, la metodologia adottata nel presente lavoro può costituire un utile riferimento per le regioni impegnate nel calcolo dei pagamenti per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020. Naturalmente, nel caso in cui i processi produttivi siano caratterizzati da tecniche produttive molto diverse, è auspicabile che all'interno di una stessa regione si proceda a una ulteriore zonizzazione per evitare sovrastime o sottostime dei pagamenti.

Con specifico riguardo alla possibilità/opportunità di impiegare i dati RICA per il calcolo dei pagamenti per l'agricoltura biologica, ma anche per le altre misure agro-climatico-ambientali, va detto che il principale ostacolo è rappresentato dalla numerosità del campione, soprattutto

quando l'analisi viene effettuata a livello regionale e per colture o allevamenti non particolarmente diffusi o presenti nel contesto agricolo della regione.

La RICA è impiegabile quando l'analisi viene effettuata con dettaglio superiore alla regione amministrativa (circostrizione geografica o gruppi di regioni contigue), mentre il dettaglio regionale è significativo solo per le attività produttive più importanti. Tuttavia, va ricordato come, nelle analisi che riguardano le politiche agro ambientali, i confini amministrativi (Regioni, Provincie) diventino meno rilevanti di quelli di tipo pedo-climatico, per cui l'aggregazione di regioni contigue con caratteristiche simili aumenta la solidità (anche statistica) dell'analisi.

Simili considerazioni valgono anche per l'impiego della RICA nella valutazione ex ante, in itinere ed ex post delle misure di sviluppo rurale e della misura relativa all'agricoltura biologica: quanto più aumenta il dettaglio territoriale, tanto meno significativi (e, quindi, affidabili) sono i risultati. D'altro canto, il campione RICA (attualmente costituito da circa 11.000 aziende rilevate sul territorio nazionale) è stato disegnato per essere rappresentativo, a livello sia nazionale sia regionale, delle aziende agricole professionali, ovvero quelle con una produzione lorda standard superiore ai 4.000 Euro . Per poter essere correttamente impiegato in analisi di questo tipo, pertanto, dovrebbe essere integrato con dei campioni aggiuntivi specificamente definiti per consentire gli approfondimenti sulle misure di sviluppo rurale ritenuti opportuni.

Bibliografia

Abitabile C., Viganò L. (2012) (a cura di), *Politiche e strumenti di sostegno per l'agricoltura biologica in alcuni paesi europei*, Mipaaf, Rete Rurale Nazionale, Roma

Banca dati RICA on line <http://www.bancadaturica.inea.it/>

CE (2010), *La PAC verso il 2020; rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni*, COM(2010) 672 def., Bruxelles, 18.11.2010.

CE (2011a), *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune*, COM(2011) 625 def., 2011/0280 (COD), Bruxelles, 12.10.2011.

CE (2011b), *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*, COM(2011) 627 def., 2011/0282 (COD), Bruxelles, 12.10.2011.

CE (2011c), *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune*, COM(2011) 628 def., 2011/0288 (COD), Bruxelles, 12.10.2011.

CE (2014), *Explanatory document: Methods of the rural development premia calculation to exclude double funding (Art.28-30)*, 26 giugno 2014.

Chiozzotto F. (2009), *La conversione all'agricoltura biologica di cereali, vite e fruttiferi: confronto del livello dei pagamenti su scala europea*. In *"Strategie per l'agricoltura biologica nei PSR 2007-2013"*, a cura di L. Viganò e C. Vincentini. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, Infrastrutture e Servizi (pp. 85-99).

ISTAT (2011), *6° Censimento Generale dell'Agricoltura*, <http://censimentoagricoltura.istat.it/>

ISTAT (2011), *Statistiche congiunturali*, www.agri.istat.it.

MIPAAF (2013), *Costi di transazione per l'agricoltura biologica: i risultati dell'indagine campionaria*.

MIPAAF (2014), *PAC 2014/2020 - Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente ("greening")*, Roma 31 marzo 2014.

MIPAAF (2014), *Principio del "non-doppio finanziamento" nello Sviluppo Rurale*, Roma 31 marzo 2014.

MIPAAF (Aprile 2014), *Orientamenti preliminari per la definizione della baseline delle misure agroambientali e climatiche Periodo di programmazione 2014-2020*.

RRN (2014), *Metodologia di calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 2014-2020*.

Povellato A. et al. (2014), *“Metodologia di calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 2014-20”* (bozza), Mipaaf, Rete Rurale Nazionale, Roma.

Schwarz G., H. Nieberg, J. Sanders (2010), Organic Farming Support Payments, in *the EU. vTI Agriculture and Forestry Research*, Special Issue 339.

Sturla A. (2009,) La zootecnia biologica. In *“Strategie per l’agricoltura biologica nei PSR 2007-2013”*, a cura di L. Viganò e C. Vincentini. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, Infrastrutture e Servizi (pp. 70-84).

Tariffario Bioagricert aggiornato al 01/03/2011.

Vincentini C. (2009), Le colture biologiche. In *“Strategie per l’agricoltura biologica nei PSR 2007-2013”*, a cura di L. Viganò e C. Vincentini. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, Infrastrutture e Servizi (pp. 60-69).

Normativa

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2005, Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.





**PIANO STRATEGICO DELLO SVILUPPO RURALE
L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI**

RETE RURALE NAZIONALE 2007-2013

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Autorità di gestione della RRN
Via XX Settembre, 20 - 00187 – Roma

www.reterurale.it



ISBN 9788881454228

Progetto realizzato con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)
nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013